Tribunale Amministrativo
Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

APERTURA ANNO GIUDIZIARIO 2020

Relazione del Presidente

ORIA SETTESOLDI

sullo stato della Giustizia Amministrativa nel Friuli Venezia Giulia

Trieste, 21 febbraio 2020

INDICE

1. Saluti e ringraziamenti.....3

2. La situazione del TAR per il Friuli Venezia Giulia.....4

3. L'attività giurisdizionale nel 2019.....9

4. Ricorsi suddivisi per materie.....12

5. Tutela cautelare.....16

6. Pendenze.....18

7. Sentenze in materia di giurisdizione e di competenza.....20

8. I giudizi sull'accesso. 20

9. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione.....21

10. I giudizi di ottemperanza.....21

11. Trasposizioni da ricorso straordinario al Capo dello Stato.....22

12. Considerazioni conclusive. 23

13. Alcune sentenze significative.....27

14. Dati statistci. 31

1. Saluti e ringraziamenti.

Signore e signori buongiorno e benvenuti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 del TAR per il Friuli Venezia Giulia.

Desidero anzitutto ringraziare tutte le autorità civili, militari, religiose e consolari e in generale tutti gli ospiti che ci hanno fatto l'onore di accettare l'invito del nostro TAR.

Anche quest'anno la nostra cerimonia si svolge nella meravigliosa cornice del palazzo della prefettura di Trieste grazie alla gentile ospitalità offertaci dal sig Prefetto, dott. Valenti, che ringrazio in maniera particolare.

Un caro saluto anche ai colleghi magistrati amministrativi, in servizio e a riposo e ai magistrati delle altre giurisdizioni, la cui presenza ci onora e ci conferma nei buoni rapporti di reciproca stima e di amicizia che intratteniamo.

Saluto anche i rappresentanti del foro, sia l'avvocatura dello Stato, che i legali della Regione e degli altri enti pubblici e tutti gli avvocati del libero foro, la cui massiccia presenza ci rassicura sulla fattiva collaborazione da sempre intrattenuta e sulla partecipazione e interesse con cui il foro segue le iniziative e l'attività del nostro TAR.

2. La situazione del TAR per il Friuli Venezia Giulia.

Vorrei iniziare con una breve illustrazione dell'attività svolta dal TAR per il Friuli Venezia Giulia nel corso del 2019, al di là dell'attività meramente giurisdizionale sulla quale mi soffermerò fra poco con dovizia di particolari.
Il 2019 per il nostro TAR è stato un anno estremamente positivo perché abbiamo finalmente potuto lavorare con la presenza dell'intero organico del personale di magistratura e anche con un rafforzamento del personale di segreteria.
Naturalmente ognuno sarà libero di trarre le proprie conclusioni dai risultati che andrò poi a esporre ma, a mio avviso, credo che molti concorderanno sul fatto che presso questo TAR si è avuta la dimostrazione effettiva dell'unico modo veramente efficace per risolvere ogni e qualsiasi problema di eccessiva durata del processo, che consiste nel garantire ai Tribunali un organico adeguato!
Con l'assegnazione del quarto magistrato, da troppi anni assente da questo TAR, il Consiglio di Presidenza ci ha quindi finalmente concesso di tornare a pieno organico e, dal canto nostro, come vi illustrerò fra breve, ritengo di poter dire che questo TAR si è impegnato al massimo delle umane capacità per dimostrare che cosa sia possibile fare con il pieno organico!
Oltre al Consiglio di Presidenza desidero ringraziare anche il Segratariato, che è venuto incontro alle nostre aspettative di rimpinguamento dell'organico del personale di segreteria. Non tutti i pensionamenti sono stati effettivamente rimpiazzati, perché si sa che i concorsi ancora non sono stati fatti e quindi abbiamo dovuto fare delle scelte e ci siamo concentrati sulle qualifiche ritenute più indispensabili; ma, per il momento, direi che il

personale che abbiamo ottenuto si è rivelato sufficiente per consentirci di funzionare in maniera soddisfacente.

Naturalmente non posso non menzionare il fatto che abbiamo e abbiamo avuto la fortuna di poter contare su personale estremamente motivato e, oserei dire, giustamente orgoglioso del servizio alla collettività che con l'apporto di tutti riusciamo a rendere.

Un grazie quindi, di vero cuore, ai colleghi magistrati che sono stati con me per tutto il 2019, il consigliere dott.ssa Sinigoi, il consigliere dott. Stevanato e il referendario dott. Bardino.

Per quanto riguarda l'organico dei magistrati, come molti già sanno, c'è stato un avvicendamento; al posto del dott. Bardino, che ci ha lasciati per prendere servizio al TAR Veneto, è arrivato il dott. Luca Emanuele Ricci, un referendario di nuova nomina che quindi, sono sicura, porterà al nostro TAR un sicuramente prezioso apporto di energia ed entusiasmo, grazie alla sua ancor giovane età unita all'indubbia e meritata soddisfazione di avere vinto un concorso che rimane tra i più faticosi e difficili. Colgo l'occasione quindi per salutare il collega che ci ha lasciati, ed al quale auguriamo sempre maggiori soddisfazioni di carriera, e per dare un caloroso benvenuto al nostro nuovo collega, che inizia con noi il suo nuovo percorso di giudice amministrativo, che gli auguriamo sia lungo e denso di soddifazioni.

Desidero ringraziare anche tutto il personale amministrativo che, come già dicevo, ha dato un apporto organizzativo determinante per l'ottenimento dei risultati che siamo riusciti a conseguire.

Potendo contare finalmente su due funzionari è stato possibile ripartire in maniera più equa e funzionale il personale in servizio, tra la segreteria, per così dire, giurisdizionale e la segreteria "amministrativa" e in questo modo

mi sembra evidente che siamo riusciti a raggiungere un ulteriore e considerevole aumento della produttività di tutti, creando gruppi affiatati ed in grado di collaborare nel pieno rispetto delle reciproche competenze e conoscenze lavorative, che sono state esaltate e, nel contempo, anche messe in comune, nel vero spirito del lavoro di equipe.

Credo anche di poter dire che la collaborazione con il foro è continuata e si è consolidata, in quanto finalizzata a garantire il raggiungimento del comune obiettivo di portare a compimento la richiesta di giustizia e quindi l'effettivo radicamento del processo, mettendo il ricorso nelle condizioni di poter essere mandato in decisione, al di là di tutti gli errori informatici classificabili come inesattezze, comunque non in grado di ledere nè la par condicio nè il rispetto del contraddittorio processuale; gli unici sostanziali limiti che la volontà di aiutare gli avvocati, che commettono degli errori nell'incanalare il ricorso sul portale informatico, non può ovviamente superare.

Solo due parole a proposito dell'Ufficio del Processo, per il quale, rispetto all'anno scorso, non è cambiato nulla perché i tirocinanti non sono ancora arrivati. Abbiamo rinnovato il bando che è attualmente in scadenza a fine aprile e vedremo se ci saranno novità positive.

Comunque, al di là del tirocinio formativo ex art. 73 D.lgs n 69/2013, sulla cui scarsa aderenza alla nostra particolare realtà e alle difficoltà di inserimento lavorativo in cui si trovano a vivere i nostri giovani rinnovo le perplessità già espresse l'anno scorso, è importante segnalare che la Regione FVG ha accolto l'appello e la disponibilità manifestata dal TAR per ospitare tirocinanti, laureati e non, anche nell'ambito dei tirocini formativi regionali e ha inserito una specifica previsione nella l.r. 13 del 6.8.2019 di

assestamento di bilancio. Purtroppo non siamo ancora riusciti ad attivare tale tipo di tirocinio perché la sua relativa novità ha creato qualche difficoltà nel delineare un percorso di attuazione condivisa tra le amministrazioni coinvolte, ma siamo fiduciosi che le difficoltà burocratiche potranno essere presto superate e che anche gli uffici centrali della Giustizia Amministrativa concorderanno sulla necessità di non sprecare un'occasione che, grazie alla buona volontà della Regione, ci potrebbe consentire di offrire a dei giovani un'esperienza formativa che ritengo possa definirsi di eccezionale utilità.

Come avevo preannunciato già l'anno scorso, l'attività del TAR rivolta a sensibilizzare i giovani ad un'educazione alla legalità ha dato luogo all'apertura di un canale di collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale rivolto anche alle scuole superiori .

Il TAR, in quanto espressione della giustizia amministrativa e cioè di quel massimo esempio di legalità che consiste nell'assoggettare al giudice anche l'esercizio del potere da parte delle pubbliche istituzioni, rivendica infatti, il ruolo di garante del principio di legalità sul territorio e, con tale consapevolezza, abbiamo ritenuto di istituire un percorso di formazione ed educazione rivolto ai giovani, che abbiamo denominato "cattedra permanente di educazione alla legalità".

In tale ambito nel corso del 2019 abbiamo ospitato una classe dell'ISIS da Vinci, Carli, de Sandrinelli di Trieste. Nonostante l'estremo interesse manifestato dagli studenti in tale occasione non vi sono state finora richieste da parte di altre scuole, ma la nostra disponibilità rimane comunque viva ed è stata recentemente ribadita all'Ufficio Scolastico Regionale, per cui staremo a vedere.

Inoltre, anche nel corso di una visita di altri giudici europei, nell'ambito

dell'attività di scambio dell'EJTN (European Judicial Training Network), che anche nel 2019 ha visto protagonista il nostro TAR grazie all'attività di tutor del consigliere Sinigoi, abbiamo incluso dei giovani universitari selezionati dalle Facoltà di Giurisprudenza delle due Università della Regione, permettendo loro di partecipare a tutti gli incontri organizzati per i giudici europei, acquisendo conoscenze dirette non solo relative alle giurisdizioni degli altri Paesi Europei ma anche all'attività delle massime autorità della nostra Regione. Abbiamo così inaugurato un canale di collaborazione con le due Università regionali che ha visto l'attiva compartecipazione dei professori Coen e Milo. Vorrei anche ringraziare per la fattiva e generosa collaborazione il Presidente della Corte d'Appello Drigani, il Procuratore generale Grohman, la Presidente del Tribunale per i Minorenni Garlatti, il Presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Simeon, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste Cuccagna, il Questore di Trieste Petronzi e il suo staff, che si sono resi disponibili e ci hanno aiutato a impostare un programma che ha permesso di far toccare con mano ai colleghi stranieri e ai giovani universitari l'efficienza e la dedizione al servizio delle nostre istituzioni.

Proprio l'anno scorso ricordo di aver detto che questo TAR crede in modo particolare nei giovani e nell'Europa e in questo modo abbiamo cercato di dimostrare concretamente il nostro impegno e la nostra fiducia nei confronti della comune madre europea e nelle capacità dei nostri giovani, che si affacciano adesso alla vita attiva di cittadini e lavoratori, italiani ed europei.

Il nostro impegno europeo si è concretizzato anche nell'adesione alla neo costituita Associazione per lo studio del diritto amministrativo di Croazia,

Italia e Slovenia, nel cui ambito si terrà già nel prossimo mese di marzo un importante convegno internazionale su un argomento piuttosto attuale e direi quasi scottante quale i limiti alla libertà di iniziativa economica in ambito UE.

3. L'attività giurisdizionale nel 2019.

Veniamo adesso all'argomento centrale di questa relazione, vale a dire l'attività giurisdizionale svolta dal TAR nel corso del 2019.

Dirò subito che i ricorsi depositati nel corso del 2019 sono stati 399, e quindi in numero di poco superiore a quelli introitati nel 2018. Ai 399 ricorsi depositati vanno naturalmente aggiunti, in quanto rappresentanti sostanzialmente ulteriori ricorsi, i 29 motivi aggiunti e gli 8 ricorsi incidentali.

E' inoltre importante sottolineare che dei 399 nuovi ricorsi ben 253 sono stati decisi già nel corso dello stesso anno di deposito, cioè entro la fine del 2019.

Questo ha fatto sì che alla fine dell'anno 2019 la giacenza totale, cioè il numero dei ricorsi ancora da decidere, sia scesa a soli 224 ricorsi, contro i 417 che risultavano ancora pendenti al 31.12.2018, con una riduzione delle pendenze pari al 54% rispetto all'anno precedente.

Abbiamo quindi provveduto non soltanto a realizzare quanto ci eravamo prefissi di fare l'anno scorso, avendo definito tutti i ricorsi depositati nell'anno 2016 e nell'anno 2017 ma anche buona parte di quelli del 2018, di cui dobbiamo ancora decidere soltanto 51 ricorsi, comunque tutti già assegnati a udienza entro i primi mesi dell'anno 2020.

Nel complesso il Tribunale ha adottato un totale di 759 provvedimenti (numero che include, sentenze, sentenze brevi, ordinanze sia cautelari che collegiali e decreti sia cautelari che presidenziali) e, in particolare, 356 sentenze e 193 sentenze brevi. Nel 2018 erano state, rispettivamente, 223 e 127.

Manteniamo anche la nostra elevata velocità media di decisione dei ricorsi in materia di appalti che vengono decisi entro un tempo medio sceso addirittura a 61 giorni (poco più di due mesi!), calcolati dalla data di deposito a quella di pubblicazione della sentenza. Inoltre mi pare il caso di segnalare che, al di là del fatto che i dati medi non possono essere sempre visti come una accurata rappresentazione della realtà fattuale, come già ci insegnava Trilussa, comunque il massimo di giorni impiegati per decidere un appalto risulta essere stato di 201 giorni e in quel particolare caso l'iter decisionale si è necessariamente prolungato perché le parti hanno chiesto la tutela cautelare ma poi, in occasione della prima camera di consiglio, hanno chiesto un rinvio per presentare motivi aggiunti. I motivi aggiunti contenevano una nuova richiesta di tutela cautelare, sicchè è stato necessario fissare una seconda camera di consiglio per la decisione della richiesta di sospensiva e in tale occasione poi l'istanza è stata rinunciata sicchè, solo a quel punto, è stato finalmente possibile fissare l'udienza pubblica e il ricorso è stato finalmente mandato in decisione. In altre parole in varie occasioni sono le parti con le loro scelte di strategia processuale che determinano un allungamento dei tempi di decisione, ma questo, sia pure entro certi limiti, è un fisiologico risvolto del fatto che il nostro è un processo ad istanza di parte e che l'interesse della parte, sia pubblica che privata, è sempre il principale motore del processo. Sempre nel rispetto

delle istanze delle parti in un caso di particolare urgenza, con richiesta di cautelare monocratica e contestuale istanza di abbreviazione termini e poi unanime richiesta di andare subito a sentenza, siamo anche riusciti a decidere un appalto con una sentenza breve che è intervenuta nel termine di soli 13 giorni dal deposito del ricorso. Tra l'altro, a chi magari teme che una giustizia così tempestiva possa rivelarsi "affrettata" e sostanzialmente mal fatta potrà interessare sapere che quella particolare sentenza è stata poi appellata ed è stata avanzata anche in Consiglio di Stato richiesta di tutela cautelare, con istanza di sospensione dell'esecutività della nostra sentenza, che è stata rigettata con una motivazione piuttosto tranquillizzante, perché faceva riferimento alla mancanza di fumus dell'appello sotto tutti i profili e dava atto della esaustività delle motivazioni della decisione di primo grado.

In generale, comunque, può essere interessante segnalare che la media di impugnazione delle nostre sentenze 2019 in materia di appalti, con appello al Consiglio di Stato, è stata del 20% e finora ci risulta che gli appelli siano stati tutti rigettati tranne un caso di accoglimento con rinvio perché il Consiglio di Stato ha ritenuto di concedere l'errore scusabile per un conclamato errore di notificazione.

Avuto riguardo al totale delle sentenze e sentenze brevi pubblicate nel 2019 e rispetto alle quali i termini di appello sono già scaduti arriviamo ad una percentuale ancora inferiore e pari al 14%. Potrei darvi anche i dati percentuali di rigetto e accoglimento che sono particolarmente lusinghieri per il nostro Tribunale ma sono più che consapevole che si tratta di dati parziali e ancora inaffidabili per cui direi che è meglio rinviare quantomeno al prossimo anno!

Tornando alla durata del processo posso poi segnalare che i vari riti speciali (quindi parliamo di ricorsi in materia di accesso, silenzio e ottemperanza) vengono definiti in un tempo medio di 109 giorni.

Come ho già accennato nel 2019 il numero totale dei ricorsi ha visto un sia pur lieve aumento rispetto a quello dei ricorsi depositati nel 2018 e quindi quantomeno mi pare che si possa affermare che la tendenza alla diminuizione sembra essersi arrestata.

Solo l'ulteriore trascorrere del tempo potrà comunque dirci se possiamo ritenere che questo sia il numero fisiologico di ricorsi che di fatto assomma l'intera domanda di giustizia della regione, perché non dobbiamo dimenticare che in passato si sono raggiunti picchi molto più elevati.

Un dato interessante è la continua perdurante assenza di ricorsi seriali e anche la minima incidenza dei ricorsi tradizionalmente meno complessi, come possono ritenersi le ottemperanze per le decisioni del Giudice Ordinario di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro.

Sono drasticamente calate le domande per ottenere il patrocinio a carico dello Stato, che in tutto il 2019 sono state solo 14 ma la percentuale di quelle proposte da cittadini italiani è altrettanto drasticamente aumentata arrivando al 65% del totale.

4. Ricorsi suddivisi per materie

Andando a guardare le specifiche materie fra cui si suddividono i ricorsi depositati emerge anzitutto come il maggior numero di ricorsi in termini assoluti si registra nel settore degli appalti, dove si nota anche un

incremento rispetto al 2018. Tra questi la stragrande maggioranza, ben 48 su 52, sono riferiti ad appalti di servizi e quasi nella totalità dei casi sono servizi sanitari, e quindi relativi al solito settore per il quale si può ragionevolmente affermare che l'attività non può mai fermarsi, a prescindere dalla congiuntura economica. Solo 4 invece si riferiscono a lavori pubblici, un dato che si conferma rispetto all'anno precedente e dimostra la difficoltà tuttora persistente nella ripartenza di quel settore trainante dell'economia rappresentato dagli investimenti pubblici.

Continua a tenere anche il settore dell'edilizia e urbanistica. In tale ambito siamo passati dai 46 ricorsi del 2018 ai 49 del 2019 e c'è stato anche un incremento dei ricorsi più prettamente attinenti all'urbanistica, a dimostrazione del fatto che l'attività pianificatoria degli enti locali ha registrato una ripresa.

I ricorsi dei cittadini extracomunitari, relativi al diniego o revoca dei permessi di soggiorno o alla revoca delle misure di accoglienza, sono pressochè stazionari, passando da 32 a 33, ma rispetto all'anno precedente la media di accoglimento dei ricorsi è calata dal 22 al 13%, a dimostrazione dell'attenzione con cui le Questure vagliano queste pratiche.

Si mantiene pressochè stazionario il numero dei ricorsi dei dipendenti delle Forze armate e della Polizia; le questioni riguardano per la maggior parte i trasferimenti di sede, le sanzioni disciplinari, i documenti valutativi e gli indennizzi per infermità per causa di servizio.

Tornando all'attività delle Questure e soffermandoci in particolare a valutare quanto ci dicono le statistiche in relazione ai ricorsi in materia di sicurezza pubblica, casistica dove tradizionalmente confluiscono i ricorsi contro i c.d. DASPO (cioè i divieti di partecipazione a manifestazioni

sportive), gli ordini di allontanamento, i provvedimenti in materia di armi, le nuove diffide in materia di stalking e anche gli ordini di sospensione delle licenze degli esercizi pubblici ai sensi dell'art. 100 del TULPS, mi sembra importante segnalare che vi è stato un generale aumento, essendo passati dai 21 ricorsi del 2018 ai 28 del 2019. In tale ambito vi è stato, in particolare, un aumento dei ricorsi contro gli atti di ammonimento/avviso orale e le sospensioni delle licenze.

Sono ricomparsi anche i ricorsi contro le interdittive antimafia ma non vorrei che questo dato venisse mal interpretato perché dal nostro tipo di osservatorio non siamo in grado di offrire alcun reale contributo in relazione alla diffusione o meno della presenza mafiosa in regione, dato che i ricorsi pervenuti riguardano interdittive che si fondano sul decreto legge 113/2018 convertito con modificazioni dalla legge 01.12.2018 n. 132, che ha sostanzialmente esteso l'interdittiva ai casi in cui sia intervenuta una condanna per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Insomma si percepisce un'intensa attività da parte dei nostri organi di pubblica sicurezza, che fanno ricorso sempre più spesso a tutti gli strumenti previsti dal legislatore per la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e che, inevitabilmente, vanno a incidere negativamente su interessi privati che quindi azionano la tutela giurisdizionale. Devo dire che, per quanto a noi risulta dai ricorsi decisi fino a questo momento, le Questure hanno agito per la massima parte legittimamente e infatti la percentuale di accoglimento è pari al solo 5%.

Sono lievemente aumentati i ricorsi in materia di autorizzazioni e concessioni mentre le questioni controverse nella materia ambientale

sembrano essere quasi scomparse visto che in tutto il 2019 sono stati depositati solo 2 ricorsi, peraltro riguardanti questione di estrema complessità.

I ricorsi in materia di istruzione, per intenderci quelli contro le bocciature e le non ammissioni all'esame di maturità, si mantengono su un numero piuttosto elevato, essendo aumentati addirittura da 9 a 12. Non voglio fare della sociologia spicciola ma mi sembra indicativo di una sempre maggiore frattura fra il mondo della scuola e quello delle famiglie; è infatti evidente che se si ritiene necessario ricorrere al giudice in presenza di una bocciatura questo vuol dire che viene a mancare nelle famiglie, prima ancora che nei ragazzi, la fiducia nella capacità della scuola di portare avanti con obiettività la sua missione educativa.

Purtroppo in questo settore si ha un po' l'impressione che i ricorrenti tendano a dimenticare che il TAR può esaminare esclusivamente la legittimità del giudizio del consiglio di classe; pertanto, anche se il ricorso viene accolto perché, ad esempio, si rileva che - pur in presenza di conclamate lacune di apprendimento - non sono state adeguatamente vagliate e motivate le prospettive di avanzamento nel percorso formativo di quell'alunno con un giudizio di valenza pluriennale, ciò non toglie che, trattandosi di un giudizio di merito tecnico, la scuola può sempre reiterare il giudizio negativo, dimostrando di avere tenuto in considerazione tutti gli aspetti che erano stati prima omessi. D'altro canto il Tribunale non può che affrontare e decidere le questioni di legittimità che vengono sollevate ed è evidente che la stessa formulazione di un certo tipo di censure, eminentemente formali, espone le parti al rischio di ottenere delle vittorie di Pirro che rischiano, addirittura, di avere un effetto moltiplicatore dei

ricorsi e di non portare ad alcuna effettiva soddisfazione dell'interesse sostanziale perseguito dalle parti, che è ovviamente quello di sostituire la bocciatura con una promozione alla classe superiore ma che non è, peraltro, l'interesse effettivamente tutelato dalla normativa di riferimento, che è invece sempre e comunque quello di garantire agli alunni un reale percorso di apprendimento e di conseguimento degli obiettivi scolastici del percorso prescelto.

5. Tutela cautelare

Per quanto riguarda la richiesta di tutela cautelare vi sono state delle novità piuttosto rilevanti. Su 399 ricorsi ben 257 contenevano anche la richiesta incidentale di sospensione, e la percentuale, calcolata sul numero totale dei ricorsi, è salita dal 53% dello scorso anno fino a sfiorare il 65%. Si tratta della percentuale di ricorsi con domanda di sospensione sul totale dei ricorsi depositati più alta degli ultimi 9 anni. I dati sarebbero ancora superiori se computiamo le richieste di tutela cautelare avanzate con atti di motivi aggiunti che sono state 16.

Per quanto riguarda l'esito delle istanze cautelari i rigetti sono prevalenti sugli accoglimenti ma anche quest'anno l'esito decisamente prevalente è la decisione con sentenza breve, che ha interessato ben 193 ricorsi. Questo vuol dire che sono state decise con sentenza breve addirittura il 64% delle complessive istanze di sospensione e, se si tiene conto del fatto che nel 15% dei casi le parti per varie ragioni non hanno mandato in decisione le istanze di sospensione che erano state presentate ne deriva che nella fase cautelare sono stati definitivamente decisi con sentenza breve quasi il 76%

delle istanze cautelari effettivamente mandate in decisione.

Il TAR ha quindi continuato a decidere molto spesso in tempi ristretti garantendo una giustizia pressochè immediata.

Devo dire che non riesco bene a spiegarmi il motivo per cui, come ho già accennato, molte istanze cautelari vengano presentate per essere poi rinunciate.

Negli anni passati questo poteva essere visto come dimostrazione del fatto che il giudizio cautelare spesso rappresentava, più che il mezzo per ottenere una tutela urgente a fronte di un possibile danno da evitare, il mezzo per portare la causa all'attenzione del giudicante onde far presente la necessità di una decisione di merito; tuttavia, dato che presso questo TAR tutti i prelievi vengono immediatamente esaminati e sono normalmente accolti con fissazione spaziata al massimo nell'arco dell'anno in corso, non mi sembra che si possa ritenere necessario fare ricorso a tale mezzo, per così dire, di sollecitazione.

Ancora per quanto riguarda la tutela cautelare quest'anno si è registrato un considerevole aumento della richiesta di cautelare monocratica, cioè le richieste di un decreto presidenziale urgente, anticipato rispetto all'esame collegiale della sospensiva, che sono state 40 e quindi addirittura il 15% del totale dei ricorsi con sospensiva. Per quanto riguarda le decisioni di tali istanze va detto che i rigetti si mantengono superiori agli accoglimenti ma questi sono comunque cresciuti arrivando a circa il 40%. Credo che il crescente ricorso a tale mezzo di tutela possa spiegarsi anche con il largo uso che presso il nostro TAR viene fatto della facoltà di convocare le parti per sentirle informalmente fuori udienza. Anche se l'art. 56 cpa permette addirittura di procedere a sentire le parti separatamente, da noi si è sempre

preferito rispettare il contraddittorio, anche a costo di ricorrere ad audizioni telefoniche delle parti impossibilitate a rispondere ad una convocazione troppo tempestiva, e la netta impressione che ne ho ricavato è che queste audizioni informali siano particolarmente gradite, rappresentando spesso un momento di confronto tra le parti mediato dal giudice e tale da permettere a ciascuna di meglio comprendere la posizione dell'altra.

6. Pendenze

Per meglio descrivere la situazione vorrei ricordare, per cominciare, che al 31.12.2018 il numero di ricorsi pendenti era risultato pari a complessivi 417 ricorsi e invece al 31.12.2019 è sceso a soli 224, quindi un numero inferiore a quello dei ricorsi complessivamente introitati nel corso dell'anno e con una riduzione delle pendenze rispetto al 2018 pari al 54%.

A titolo informativo segnalo che al momento tutti i 16 ricorsi che risultano ancora pendenti, pur essendo stati depositati dal 2006 al 2018, sono ricorsi per cui si è rivelato necessario adottare una decisione di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. e quindi che non sono decidibili se non dopo la definizione dell'altro giudizio da cui dipendono.

Come già precedentemente accennato tutti i rimanenti ricorsi 2018 sono già stati fissati a udienza e lo stesso è stato fatto per i residui ricorsi 2019.

E' stato un risultato che ci è costato moltissimo in termini di fatica e impegno personale e di cui siamo particolarmente orgogliosi.

In pratica cerchiamo di fissare l'udienza di discussione dei ricorsi non appena scadono i termini di legge, che ovviamente vanno calcolati dalla data del deposito, cercando quindi di dare alle parti una comunicazione

della data di fissazione dell'udienza di discussione che arrivi con il maggior anticipo possibile, compatibilmente con il fatto che non è possibile esaurire i ruoli perché bisogna comunque tenere conto dei riti normativamente accelerati per i quali vanno lasciati spazi liberi.

In ogni caso abbiamo avuto l'impressione che l'anticipo di comunicazione sia particolarmente gradito agli avvocati anche perché consente loro di verificare per tempo con i loro clienti la strategia processuale che meglio si confa ai loro interessi. Non è raro che vi siano avvocati che si attivano per chiedere un'udienza più dilazionata di quella già fissata, facendo presente che una decisione che intervenisse, per esempio, nello spazio di sei/otto mesi non permetterebbe di concludere trattative in corso con le amministrazioni; può accadere, ad esempio, che una contestata classificazione di piano sia stata anche oggetto di richiesta di revisione e che questa sia in corso. E' naturale che spesso la tutela giurisdizionale venga vissuta come una specie di ultima spiaggia, infatti davanti al giudice non c'è posto per le sfumature: una prescrizione o è legittima o è illegittima, nel qual caso va annullata. Invece in un confronto con l'amministrazione è evidente che il cittadino può anche ottenere soluzioni intermedie, forse meno soddisfacenti ma più tranquillizzanti di quanto sia sfidare l'alea del giudizio.

In un certo senso mi sono resa conto che per gli avvocati la stessa esistenza di un arretrato era in qualche modo tranquillizzante; invece, di fronte al nuovo metodo di lavoro che sta prendendo piede presso il nostro Tar e che forse ha ben pochi precedenti nell'ambito della giustizia amministrativa, mi rendo conto che talvolta vi sia sconcerto e forse anche un po' di ansia. Per questo il TAR ha sempre mostrato la massima disponibilità di fronte a

richieste di rinvio motivate, soprattutto se formulate con abbastanza anticipo da consentire di sostituire il ricorso che viene rinviato con altro ancora da fissare. E' evidente, però, che le richieste immotivate e presentate all'ultimo momento non trovano analoga comprensione!

7. Sentenze in materia di giurisdizione e competenza

Passando a considerare lo specifico oggetto delle sentenze osserviamo che il numero delle sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione si mantiene piuttosto elevato perché sono addirittura passate da 13 a 16 mentre quelle di difetto di competenza sono quasi scomparse.

8. I giudizi sull'accesso.

Per i riti speciali abbiamo visto che i ricorsi proposti per l'accesso a documenti amministrativi sono rimasti 11, lo stesso numero dell'anno precedente.

L'auspicio del loro azzeramento totale è probabilmente null'altro che un pio desiderio perché questa stabilizzazione mi sembra dovuta a quello che, a prescindere dall'attenzione che le amministrazioni effettivamente possono avere per il rispetto della trasparenza e della legalità, appare come un pressochè inevitabile riflesso del senso di confusione ingenerato nell'amministrazione dall'indubbio conflitto tra le normative che garantiscono la trasparenza e mirano a soddisfare le esigenze di conoscenza finalizzate alla tutela anche giudiziaria degli interessi dei singoli e quelle che sanciscono il diritto alla riservatezza e alla tutela dei propri dati sensibili.

Di fronte a certe ambiguità e forse volute imprecisioni normative è infatti più che comprensibile il timore di sbagliare da parte delle pubbliche amministrazioni.

9. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione.

In ulteriore diminuzione è il numero dei ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, che continuano a scendere sistematicamente e sono passati nel corso di 3 anni da 6 a 5 e ora a 4. Si tratta di un dato molto significativo per la dimostrazione che l'azione amministrativa nella Regione FVG risulta rispettosa delle aspettative dei suoi utenti e di questo, da cittadini prima ancora che da giudici, non possiamo che rallegrarci.

10. I giudizi di ottemperanza.

In drastico calo è anche il numero dei giudizi di ottemperanza, che sono passati da un totale di 26 a 18.
Pressochè stazionario è il numero dei ricorsi che riguardano sentenze del giudice ordinario mentre quelli riguardanti sentenze del giudice amministrativo risultano dimezzati.
E' un dato da cui si possono trarre, a mio avviso, due indicazioni: da un lato è un indice del fatto che in questo TAR, pur se i numeri sono apparentemente modesti, sono tuttavia relativi a ricorsi sempre effettivamente complessi e, per così dire, reali poichè le ottemperanze delle sentenze del giudice ordinario sono sempre molto poche ed è risaputo che sono pressochè l'unica ipotesi in cui il lavoro del giudice amministrativo è

particolarmente semplice e privo di complessità; dall'altro lato la diminuzione dei ricorsi per l'ottemperanza delle nostre stesse sentenze dimostra che le amministrazioni si conformano in tempi certi e non tali da costringere le parti a nuovamente adire il giudice e anche, per lo meno lo speriamo, che le nostre sentenze sono chiare e di univoca interpretazione e applicazione, a dimostrazione del fatto che i nostri sforzi di utilizzare, il più possibile, un linguaggio chiaro e preciso e di essere particolarmente chiari anche nel dispositivo, stanno avendo risultati.

11. Trasposizioni da ricorso straordinario al Capo dello Stato

Vorrei segnalare anche un altro dato che mi sembra quantomeno curioso perché è in costante aumento e riguarda il numero dei ricorsi che vengono trasposti al TAR a seguito di opposizione dell'amministrazione o del controinteressato e che erano stati originariamente proposti nella forma del ricorso straordinaio al Capo dello Stato. Ebbene, a questo riguardo siamo passati dai 9 del 2017 ai 14 del 2018 e ai 21 del 2019.

Sarebbe interessante sapere questi 21 ricorsi quale percentuale rappresentano rispetto al totale di quelli proposti al Capo dello Stato e rientranti nella sfera di competenza territoriale del TAR FVG, ma questo dato, per quanto grezzo e incompleto, ci parla comunque della perdurante attrattività dell'istituto del ricorso straordinario ma anche della fiducia che le amministrazioni ripongono nel TAR e nel doppio grado di giudizio.

12. Considerazioni conclusive.

Negli anni passati mi sono soffermata sul ruolo del TAR come baluardo di legalità, in quanto espressione del potere giudiziario nei confronti dei pubblici poteri a garanzia non solo del cittadino ma, più in generale, potremmo dire "di qualunque utente del sistema pubblico" in ordine al rispetto delle normative, sia pure con gli ovvi limiti derivanti dall'essere un servizio di giustizia che viene resa ad istanza di parte e nei limiti delle domande delle parti.

Ricordo di avere anche espresso la mia personale adesione al malcontento di coloro che lamentano gli alti costi della giustizia, anche se, in realtà, il costo del contributo unificato può ritenersi particolarmente elevato solo per quanto riguarda i ricorsi in materia di appalti, e di avere comunque affermato che il giudice non può che contribuire alla soluzione del problema adoperandosi per garantire la maggior possibile efficienza ed efficacia del sistema giustizia.

Ebbene credo che questo Tribunale abbia dimostrato di avere fatto la sua parte, anche se non nascondo che un risultato come il nostro ha comunque richiesto un considerevole impegno da parte di tutti, perché il livello di produttività individuale è stato francamente altissimo.

In effetti la nostra produttività è stata talmente elevata che l'utilizzo della formula Cepej (cioè quella elaborata dalla Commissione Europea per l'efficacia della giustizia che somma i ricorsi pendenti iniziali + pendenti finali e li divide per i ricorsi pervenuti + ricorsi definiti e infine moltiplica il risultato x 365) ci porta a registrare un tempo medio di definizione dei giudizi di 264 giorni, che gli esperti di statistica ci dicono essere il più basso

fra quelli degli uffici giudiziari della giustizia amministrativa.

Questo peraltro è stato il risultato di una concomitante serie di circostanze e cioè la soddisfazione di aver finalmente ottenuto dal Consiglio di Presidenza una dimostrazione di considerazione per le esigenze anche di un TAR periferico, di limitate dimensioni ma con un contenzioso sempre molto impegnativo, e, come ho già detto, uno sforzo ai limiti delle nostre umane possibilità. Non possiamo che sperare di riuscire a mantenere questi risultati che peraltro, e direi ovviamente, dipendono anche da una certa dose di fortuna e salute, che esulano dalle nostra capacità di autodeterminazione.

Ci auguriamo anche che i risultati da noi raggiunti vengano correttamente interpretati, a dimostrazione del fatto che le piante organiche non sono state predisposte a caso e che uno stato di soddisfacente occupazione della pianta organica del personale di magistratura, come purtroppo avviene in pochissimi TAR, permetterebbe di erogare giustizia vera, quella che interviene in tempi ragionevoli e senza accumulare arretrato.

Quindi la soluzione per la tanto vituperata lentezza dei processi è quella che tutti conoscono e non vogliono ammettere: un effettivo rinforzo del pesonale di magistratura e non solo.

Per troppi anni ci siamo dovuti accontentare di dotazioni organiche al limite della sopravvivenza, i concorsi non venivano fatti con la indispensabile cadenza regolare e, ciònonostante, la giustizia amministrativa ha retto e si è comunque dimostrata desiderosa di adoperarsi quantomeno per cominciare ad abbattere l'arretrato. Noi stessi, consapevoli di essere un TAR di dimensioni limitate e consapevoli delle carenze organiche generali, ci siamo adattati e abbiamo comunque cercato di darci da fare, anche se è

stato tutt'altro che facile e ci ha richiesto un impegno non indifferente per riuscire non solo a non incrementare l'arretrato ma addirittura a cominciare ad abbatterlo, come abbiamo già fatto negli anni passati.

Quanto siamo riusciti a fare adesso, quando finalmente ci è arrivato da parte degli organi centrali il supporto tanto atteso e agognato, vuole essere la dimostrazione del fatto che non dovremmo più accontentarci né adeguarci a standard al di sotto dell'indispensabile.

L'Italia è un grande paese europeo e la nostra giustizia è senz'altro in grado di reggere con gli standands europei senza risultare carente, quando le strutture e i mezzi siano anche minimamente adeguati. Mi auguro che i nostri risultati siano interpretati nel modo giusto, come esempio del fatto che non bisognerebbe mai più lasciarsi trascinare in una guerra tra poveri, sgomitando per avere qualche centimetro in più di una coperta troppo corta. La giustizia amministrativa mi pare abbia dimostrato di essere più che in grado di rispondere alle necessità del nostro Paese, ma deve ricevere la giusta dotazione di personale sia di magistratura che amministrativo per tutti i tribunali.

Non vorrei generalizzare ma non riesco neanche ad esimermi dal sottolineare che in realtà quanto è vero per il settore giustizia potrebbe essere vero anche per tanti altri settori pubblici. Veniamo da anni in cui si è assistito ad un generalizzato e corale "attacco" al settore pubblico al grido di "tagliamo la spesa pubblica e quindi tagliamo i pubblici dipendenti!", invece di concentrarsi sulla ricerca di misure effettive di controllo della loro efficienza. Solo adesso, quando i danni ormai sono stati fatti, ci accorgiamo che i pubblici dipendenti sono anche i medici e gli infermieri, gli insegnanti e, per l'appunto, i giudici e i cancellieri, oltre a poliziotti, carabinieri, vigili

del fuoco e potrei continuare ancora a lungo ma mi rendo conto che rischierei di andare al di fuori dell'orizzonte di questa relazione.

Tornando al nostro limitato e settoriale orizzonte di un piccolo TAR devo comunque precisare che noi possiamo solo sperare e augurarci che le condizioni generali del nostro TAR non subiscano alcuna modificazione peggiorativa e che si possa continuare a garantire lo stesso standard che abbiamo raggiunto quest'anno.

Non posso quindi che ribadire il nostro impegno a continuare ad operare, come abbiamo fatto finora e vorrei qui riportare le parole con cui ho chiuso la mia prima relazione presso questo TAR in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, ribadendo che il nostro operato è stato svolto e continuerà ad esserlo, con onestà e dedizione, con la consapevolezza di non essere infallibili e l'umiltà di volerci sempre migliorare nella tranquilla sicurezza di rispettare sempre la legge e il giuramento di fedeltà alla Costituzione repubblicana.

Grazie a tutti.

In nome del popolo italiano, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

13. Alcune sentenze significative.

Il TAR per il Friuli Venezia Giulia si caratterizza non solo per i dati quantitativi ma altresì qualitativi, cioè per l'incisività di alcune pronunce. Non a caso molte sentenze hanno avuto vasta eco, non solo in Regione.
Di seguito elenco, senza alcuna pretesa di completezza, alcune pronunce significative in varie materie.

- TAR FVG, I, 3 gennaio 2019, n^ 1 - Impugnazione (omessa) dell'atto amministrativo illegittimo e domanda di risarcimento dell'interesse legittimo.
- TAR FVG, I, 7 gennaio 2019, n^ 5 - Appalti - unitarietà del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice.
- TAR FVG, I, 1 febbraio 2019, n^ 31 - Gestore di pubblico servizio - estinzione delle pendenze pregresse e accesso al servizio (in tema di scarico di reflui).
- TAR FVG, I, 1 febbraio 2019, n^ 49 - Assegnazione di strutture destinate ad ospitare impianti necessari per l'erogazione del servizio di telecomunicazioni; esclusione dall'ambito dell'evidenza pubblica.
- TAR FVG, I, 1 febbraio 2019, n^ 52 – Scuola - Non ammissione alla classe successiva – Principio di bi-genitorialità e best interest del minore.
- TAR FVG, 12 febbraio 2019, n^ 67 - Project financing - presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione .
- Tar FVG, I, 18 febbraio 2019, n^ 74 - Project financing - presupposti per la revoca della dichiarazione di pubblico interesse (… anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell'opera, la valutazione

amministrativa della perdurante attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera continua a essere immanente ed insindacabile nel merito…") – insussistenza presupposti per il risarcimento del danno da attività provvedimentale e/o da responsabilità precontrattuale – insussistenza presupposti per indennizzo.

- TAR FVG, I, 05 marzo 2019, n^ 100 - Tutela della minoranza slovena in sede di adozione degli strumenti urbanistici.
- TAR FVG, I, 18 marzo 2019, n^ 126 – Permesso di soggiorno per motivi di studio - Iscrizione a corso di studi diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso – Non incide, compromettendole, sulle previsioni del numero totale di ingressi per motivi di studio.
- Tar FVG, I, 22 marzo 2019, n^ 132 - Provvedimento Amministrativo - Annullamento in autotutela - Presupposti - Sussistenza di interesse pubblico ulteriore, diverso ed autonomo rispetto all'interesse al ripristino della legalità violata.
- TAR FVG, I, 29 marzo 2019 n^ 152 - Pubblico impiego - Procedure per lo <scorrimento orizzontale> da una posizione ad un'altra all'interno della stessa area funzionale – Difetto di giurisdizione del G.A.
- TAR FVG, I, 1 aprile 2019 n^ 154 - rideterminazione dei canoni delle aree di parcheggio sdemanializzate Porto Vecchio TS.
- TAR FVG, I, 30 aprile 2019, n^ 186 - Riconoscimento della cittadinanza e prova della residenza sul territorio.
- TAR FVG, I, 12 giugno 2019, n^ 264 - Militare - obbligo di motivazione prova della residenza sul territorio;dei provvedimenti riguardanti il trasferimento domandato in relazione a motivi di carattere eccezionale.
- TAR FVG, I, 14 giugno 2019, n^ 272 - Procedimento amministrativo -

richiesta integrazioni istruttorie - dovere di corretta e leale collaborazione.

- TAR FVG, I, 27 giugno 2019, n^ 296 – Pubblico impiego – malattia insorta per fatti di servizio– risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali;
- TAR FVG, I, 10 luglio 2019, n^ 312 - Docenti universitari - non recuperabilità degli scatti stipendiali riferiti al periodo 2011 – 2015.
- TAR FVG, I, 22 luglio 2019, n^ 325 - Modifica al tasso d'interesse dovuto sulle dilazioni del «credito doganale triestino».
- TAR FVG, I, 24 luglio 2019, n^ 326 - Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, dei servizi per la gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri - procedimento a formazione progressiva – autonomia delle sotto-fasi procedimentali.
- TAR FVG, I, 25 luglio 2019, n^ 329 - Annullamento dell'aggiudicazione per violazione del principio di separazione tra valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
- TAR FVG, I, 29 luglio 2019 n^ 333 – divieto di coltivazione mais OGM e granturco geneticamente modificato "MON 810".
- TAR FVG, I, agosto 2019, n^ 342 – Edilizia - Sanzione amministrativa a titolo di ritardato pagamento del contributo di costruzione - Prescrizione – individuazione dies a quo.
- TAR FVG, I, 7 agosto 2019, n^ 360 – Appalto di servizi – ricorso al lavoro supplementare – non giustificato - anomalia dell'offerta.
- TAR FVG, I, 12 agosto 2019, n^ 361 - Aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime.
- TAR FVG, I, 13 settembre 2019, n^ 366 + 19 novembre 2019, n^ 476 - Non ammissione alla classe successiva – Parziale o mancata acquisizione

dei livelli di apprendimento in una o più discipline - Costituisce presupposto per poter eventualmente deliberare la non ammissione alla classe successiva.

- TAR FVG I, 1 ottobre 2019, n^ 409 - tralicci antenne radio.
- TAR FVG, I, 15 ottobre 2019, n^ 431 – Ricorso giurisdizionale – condizioni dell'azione – interesse a ricorrere – Ricorso collettivo – presupposti;
- TAR FVG, I, 31 ottobre 2019 – nn^ 456 e 457 – Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – dies a quo per la contestazione degli addebiti.
- TAR FVG, I, 14 novembre 2019, n^ 473 - Professore universitario -nomina a componente del consiglio di amministrazione di società pubblica; collocamento obbligatorio in aspettativa anche in mancanza di deleghe operative.
- TAR FVG, I, 4 dicembre 2019 n^ 520 - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; impugnazione limite intervento alla sola controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi – Confidi.
- TAR FVG, I, 9 dicembre 2019, n^ 514 - Appalti sotto soglia - criteri di calcolo del valore dell'appalto - Ditta non invitata alla procedura negoziata; non è legittimata a presentare la propria offerta.
- TAR FVG, I, 11 dicembre 2918, n^ 525 - Appalti; obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera - Omissione emendabile in sede di soccorso istruttorio.

14. Dati statistici

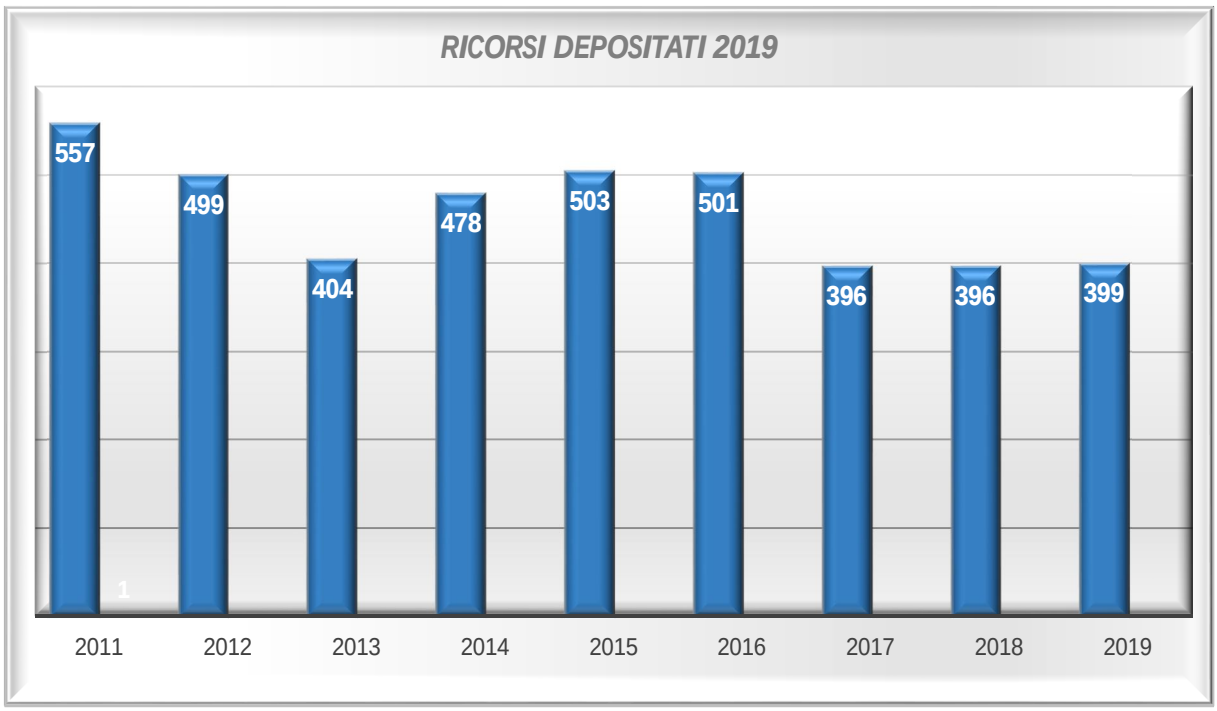

Fig.1

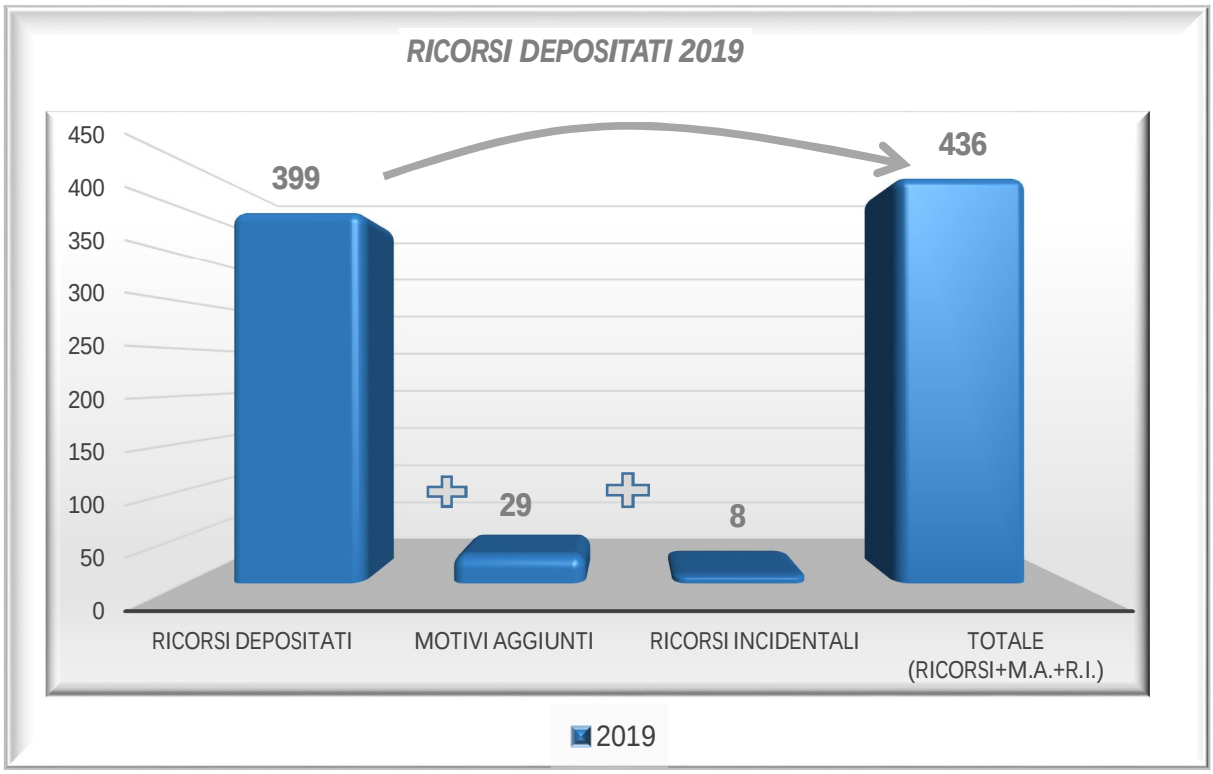

Fig. 2

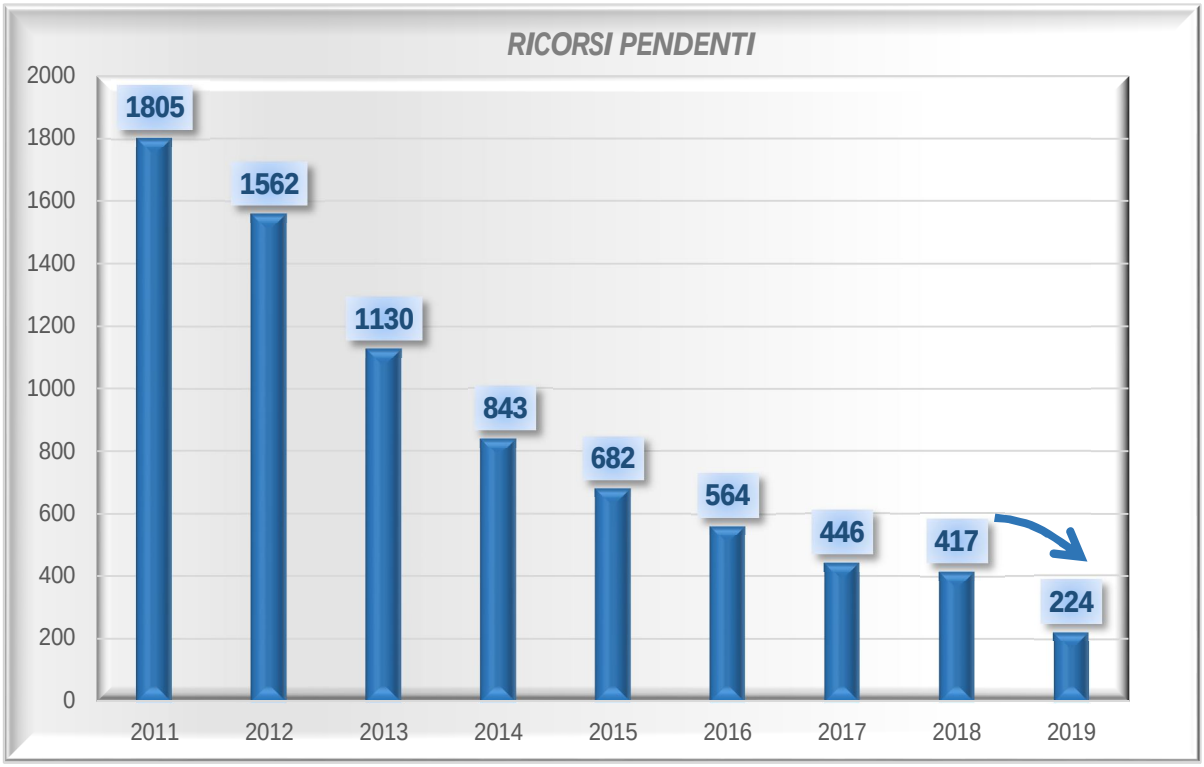
RICORSI PENDENTI
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1805
1562
1130
843
682
564
446
417
224
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Fig.3

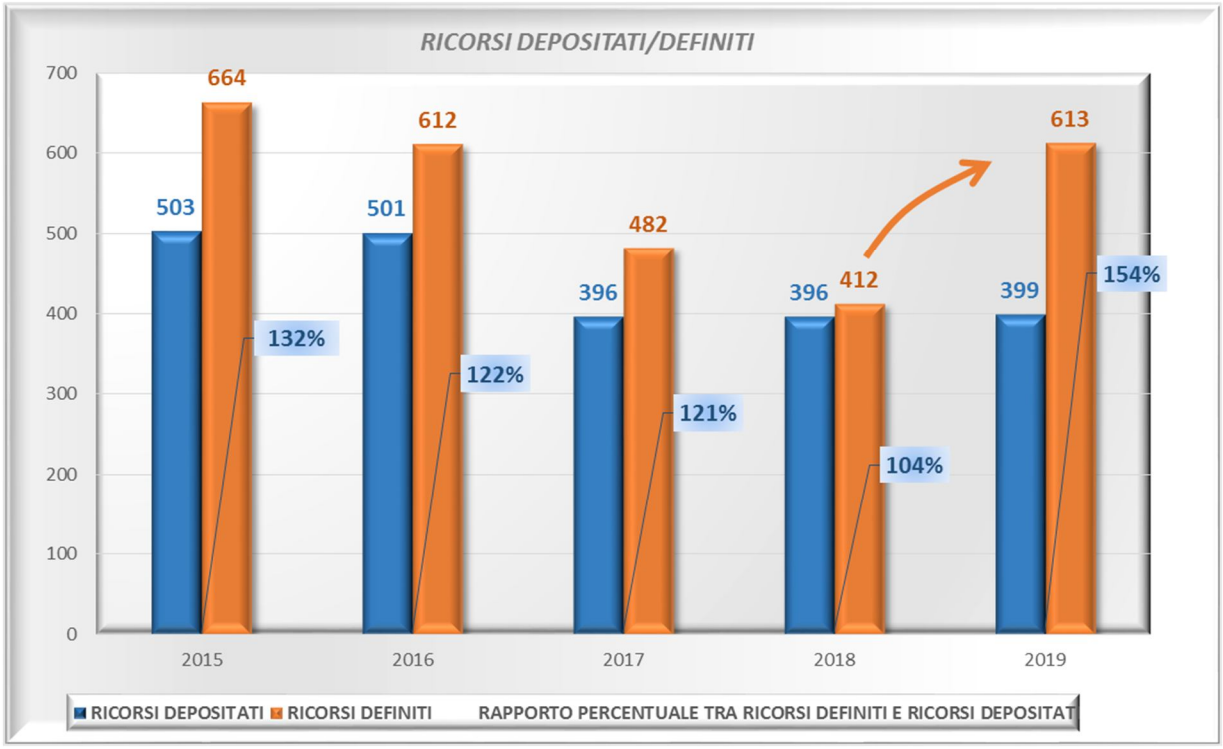
RICORSI DEPOSITATI/DEFINITI
700
600
500
400
300
200
100
0
503
664
132%
501
612
122%
396
482
121%
396
412
104%
399
613
154%
2015
2016
2017
2018
2019
RICORSI DEPOSITATI
RICORSI DEFINITI
RAPPORTO PERCENTUALE TRA RICORSI DEFINITI E RICORSI DEPOSITAT

Fig.4

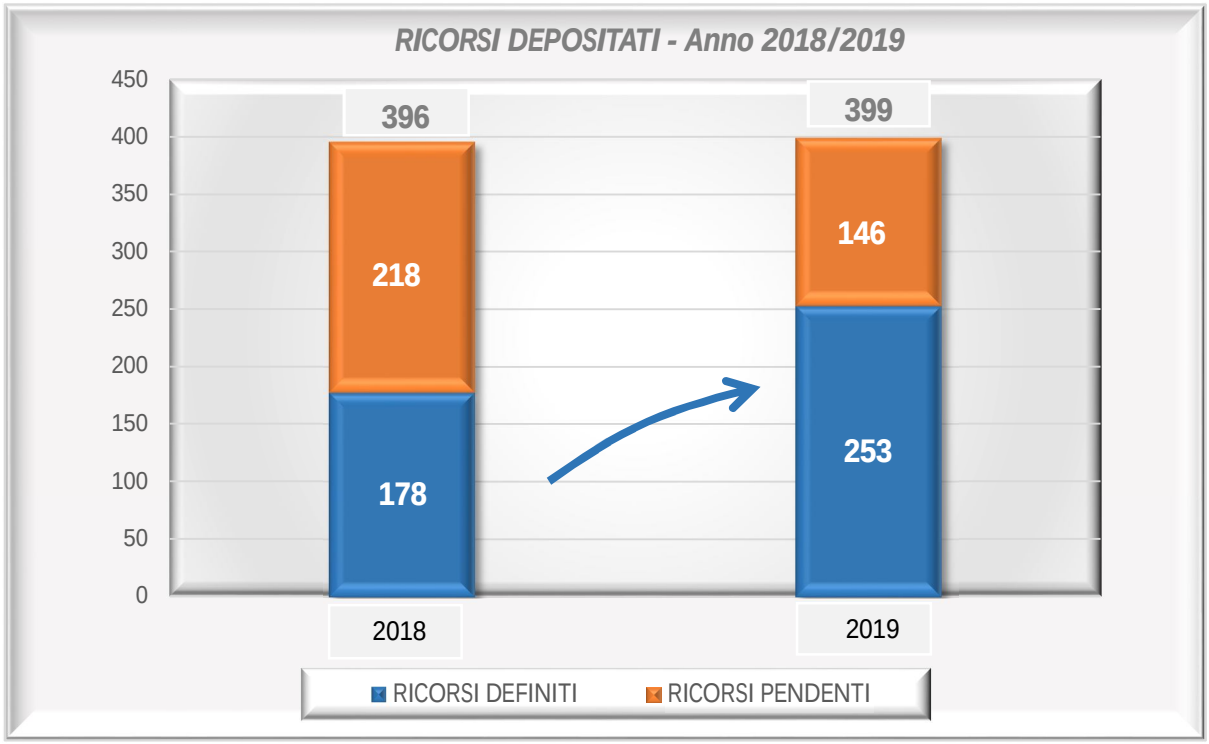
RICORSI DEPOSITATI - Anno 2018/2019
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
396
218
178
399
146
253
2018
2019
RICORSI DEFINITI
RICORSI PENDENTI

Fig. 5

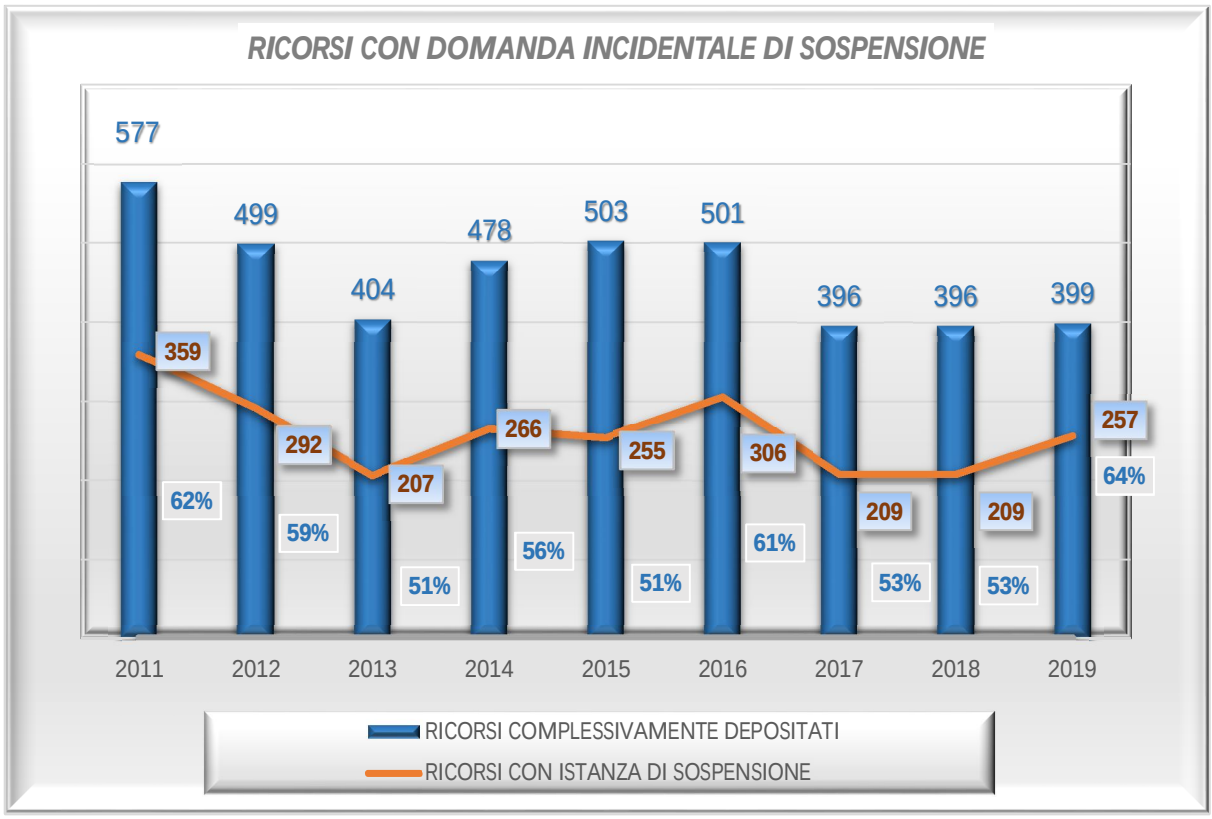
RICORSI CON DOMANDA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE
577
499
404
478
503
501
396
396
399
359
292
207
266
255
306
209
209
257
62%
59%
51%
56%
51%
61%
53%
53%
64%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
RICORSI COMPLESSIVAMENTE DEPOSITATI
RICORSI CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

Fig. 6

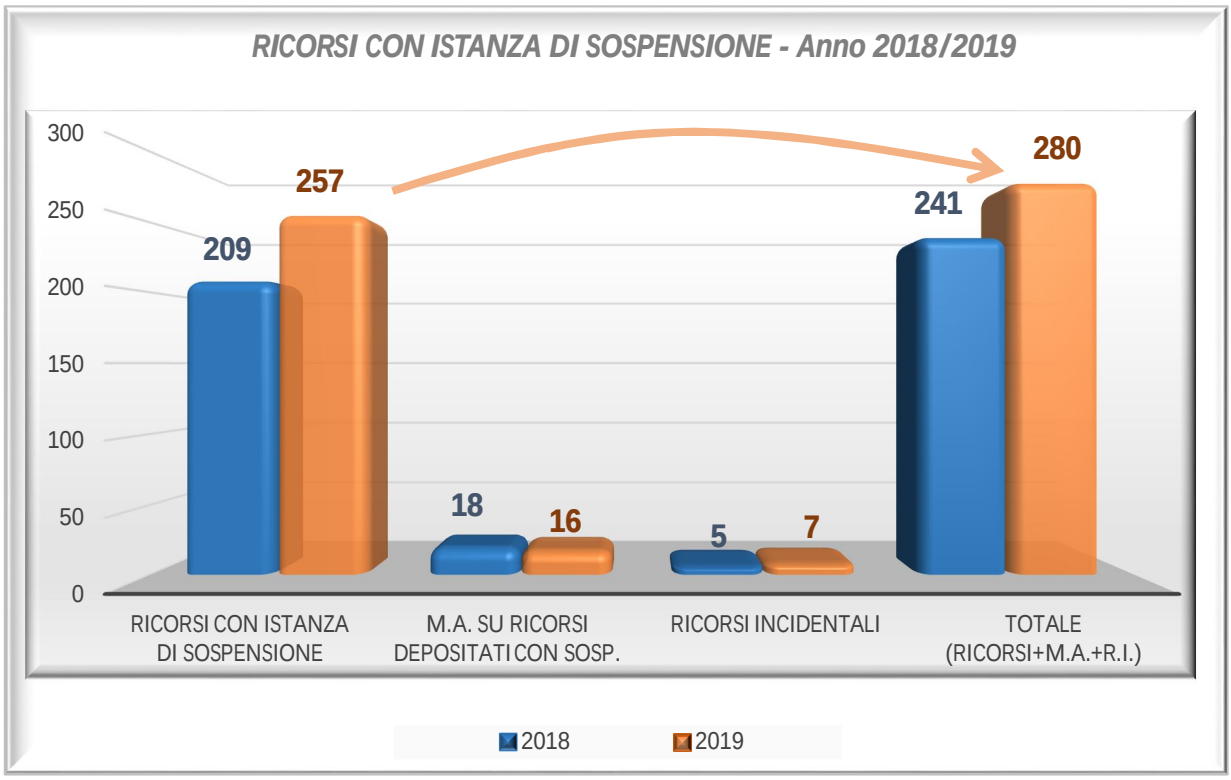
RICORSI CON ISTANZA DI SOSPENSIONE - Anno 2018/2019
300
250
200
150
100
50
0
209
257
18
16
5
7
241
280
RICORSI CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
M.A. SU RICORSI DEPOSITATI CON SOSP.
RICORSI INCIDENTALI
TOTALE (RICORSI+M.A.+R.I.)
2018
2019

Fig.7

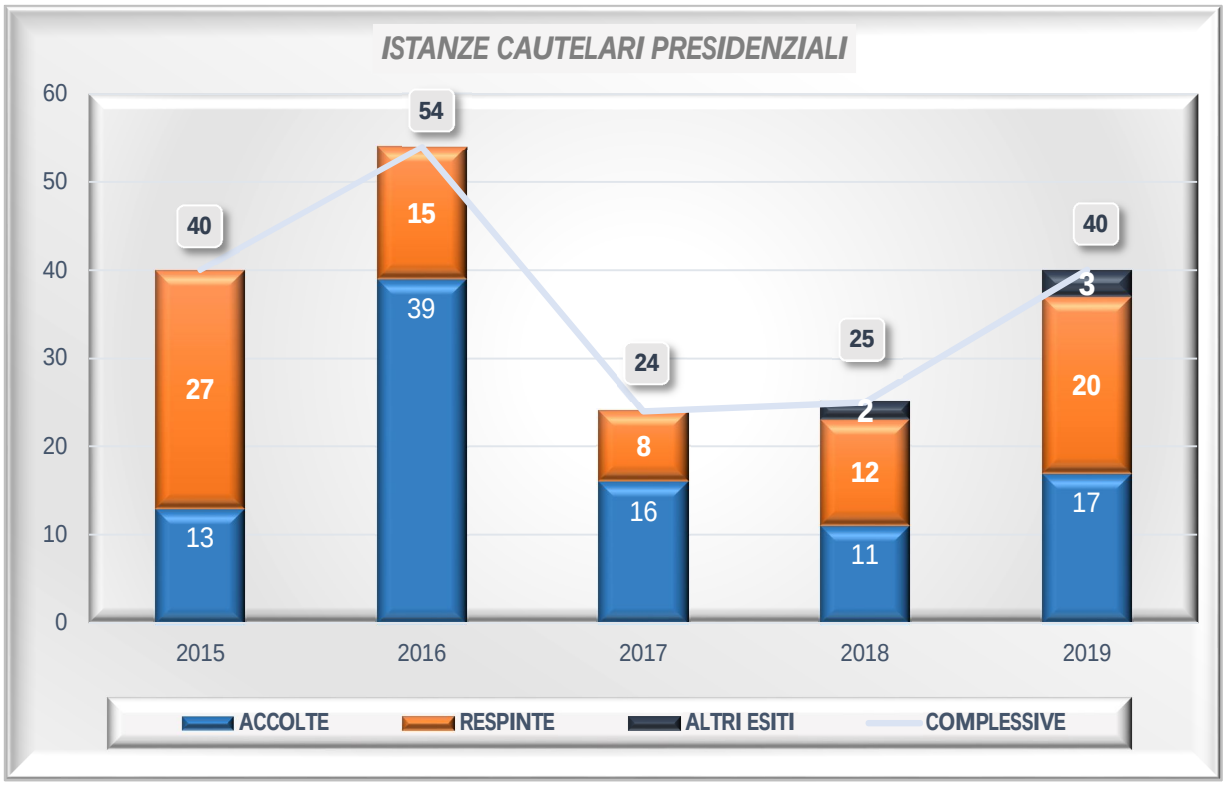
ISTANZE CAUTELARI PRESIDENZIALI
60
50
40
30
20
10
0
40
27
13
54
15
39
24
8
16
25
2
12
11
40
3
20
17
2015
2016
2017
2018
2019
ACCOLTE
RESPINTE
ALTRI ESITI
COMPLESSIVE

Fig.8

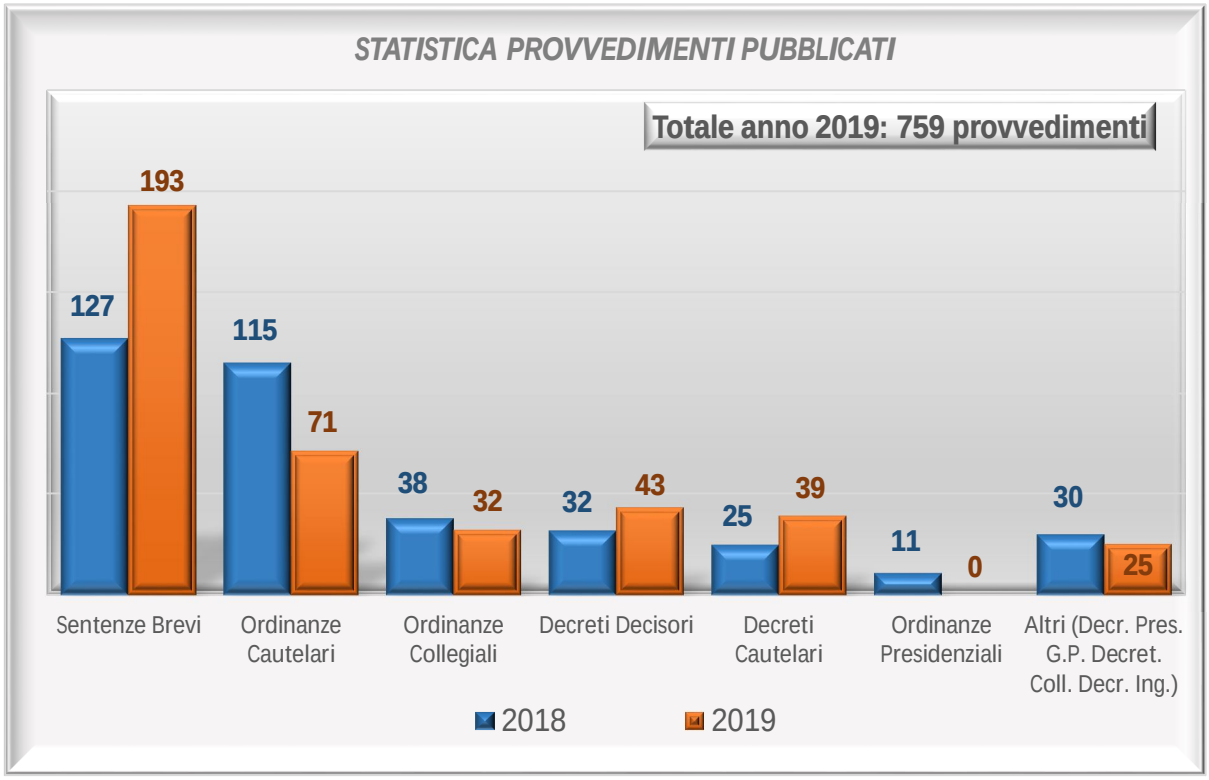
STATISTICA PROVVEDIMENTI PUBBLICATI
Totale anno 2019: 759 provvedimenti
127
193
115
71
38
32
32
43
25
39
11
0
30
25
Sentenze Brevi
Ordinanze Cautelari
Ordinanze Collegiali
Decreti Decisori
Decreti Cautelari
Ordinanze Presidenziali
Altri (Decr. Pres. G.P. Decret. Coll. Decr. Ing.)
2018
2019

Fig. 9

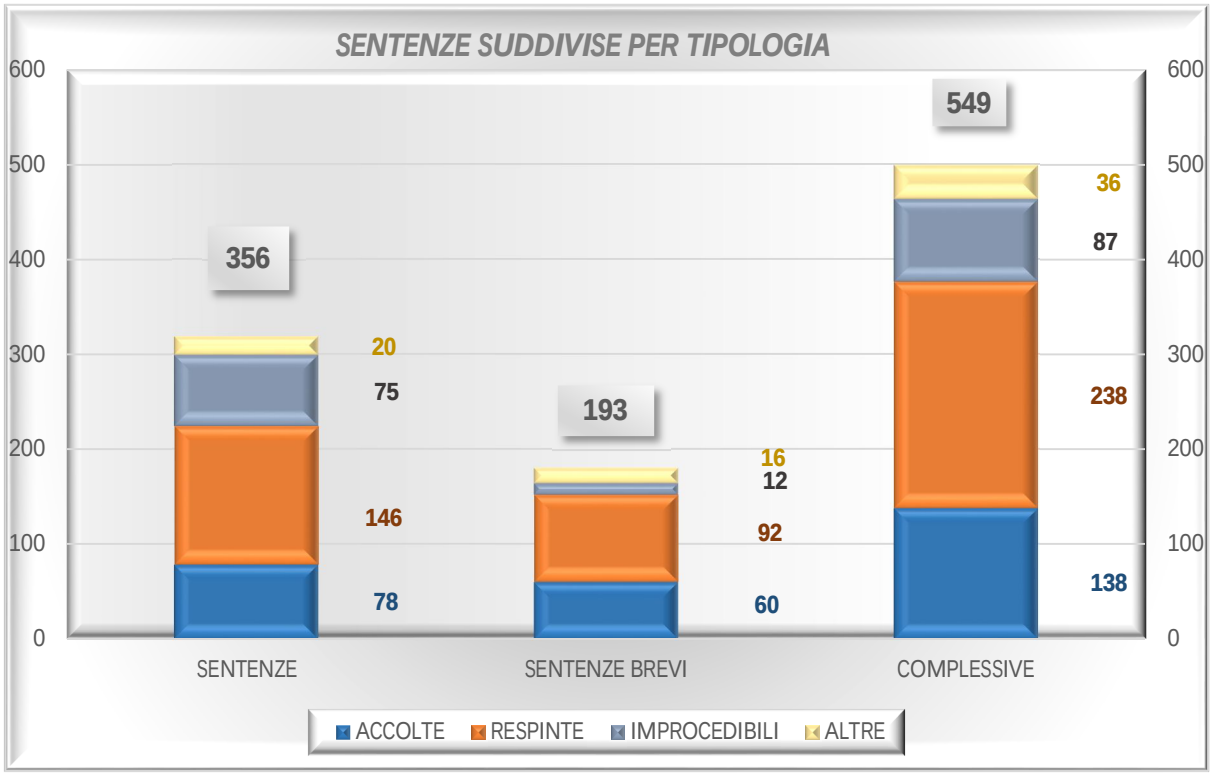
SENTENZE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA
600
500
400
300
200
100
0
356
20
75
146
78
193
16
12
92
60
549
36
87
238
138
SENTENZE
SENTENZE BREVI
COMPLESSIVE
ACCOLTE
RESPINTE
IMPROCEDIBILI
ALTRE

Fig. 10

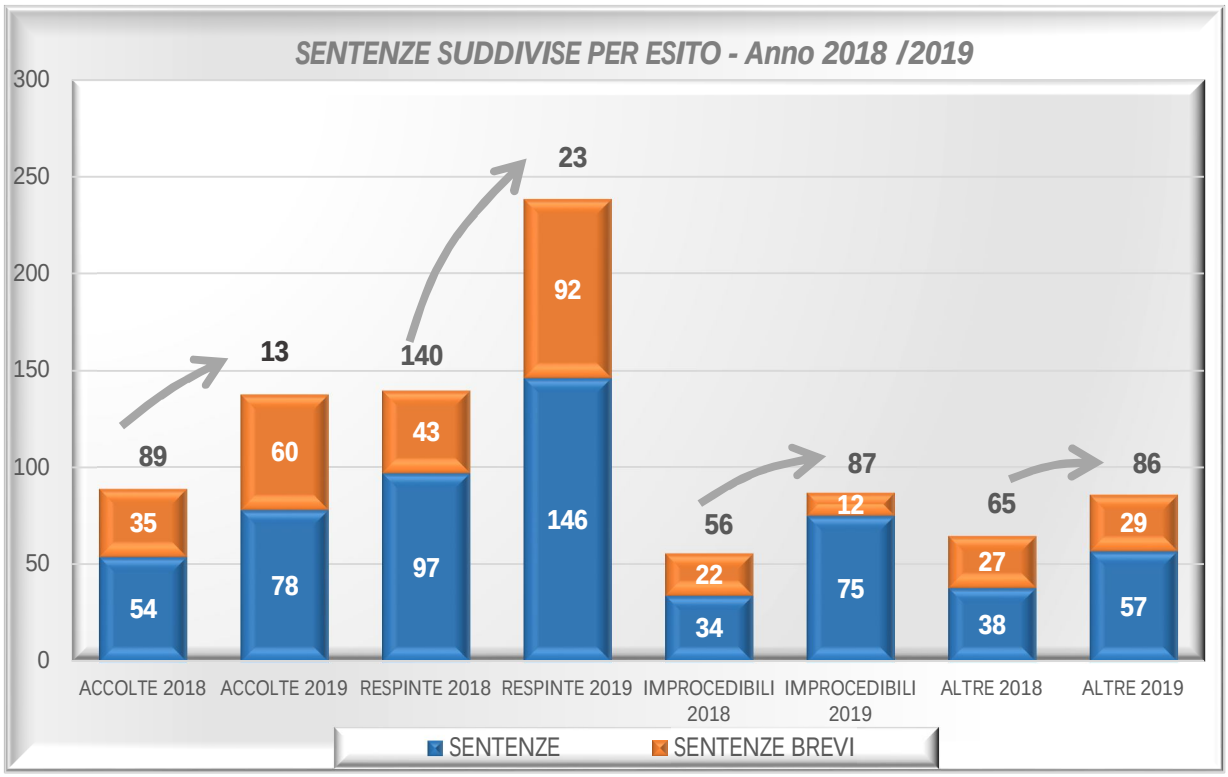
SENTENZE SUDDIVISE PER ESITO - Anno 2018 /2019
300
250
200
150
100
50
0
89
13
140
23
56
87
65
86
35
54
60
78
43
97
92
146
22
34
12
75
27
38
29
57
ACCOLTE 2018
ACCOLTE 2019
RESPINTE 2018
RESPINTE 2019
IMPROCEDIBILI 2018
IMPROCEDIBILI 2019
ALTRE 2018
ALTRE 2019
SENTENZE
SENTENZE BREVI

Fig. 11

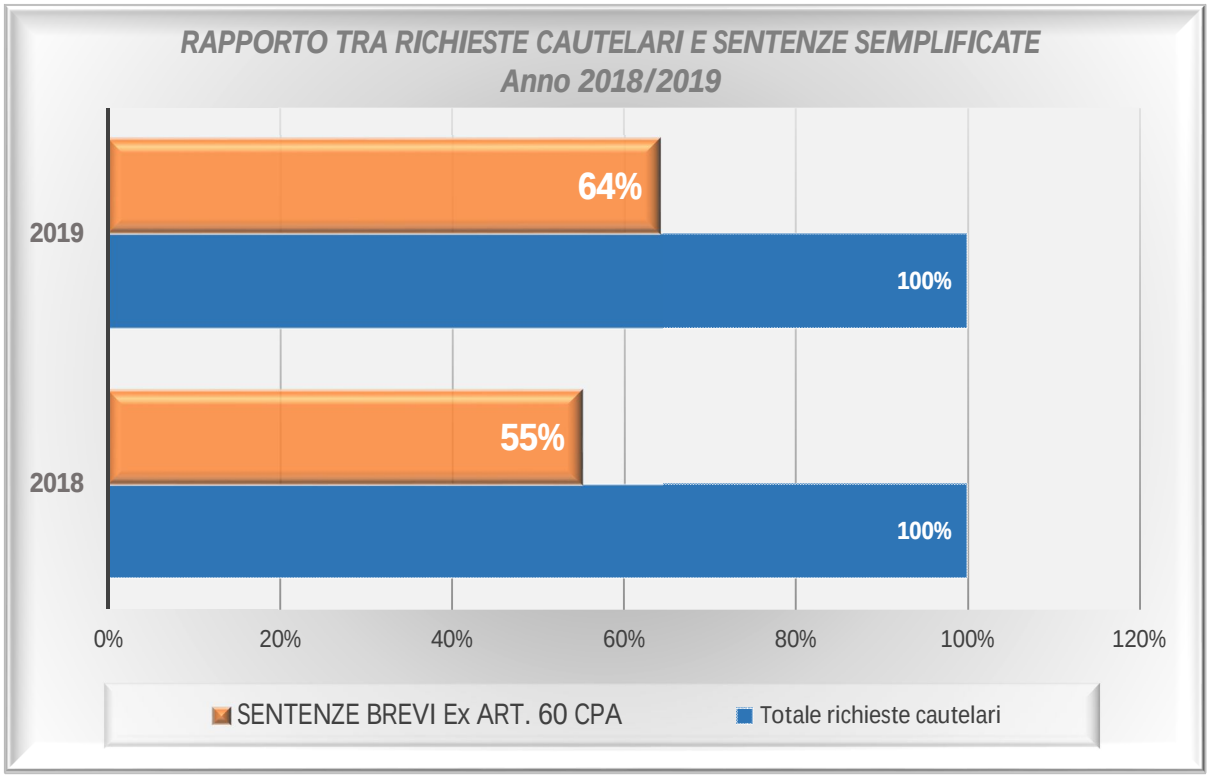
RAPPORTO TRA RICHIESTE CAUTELARI E SENTENZE SEMPLIFICATE
Anno 2018/2019
2019
64%
100%
2018
55%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
SENTENZE BREVI Ex ART. 60 CPA
Totale richieste cautelari

Fig. 12

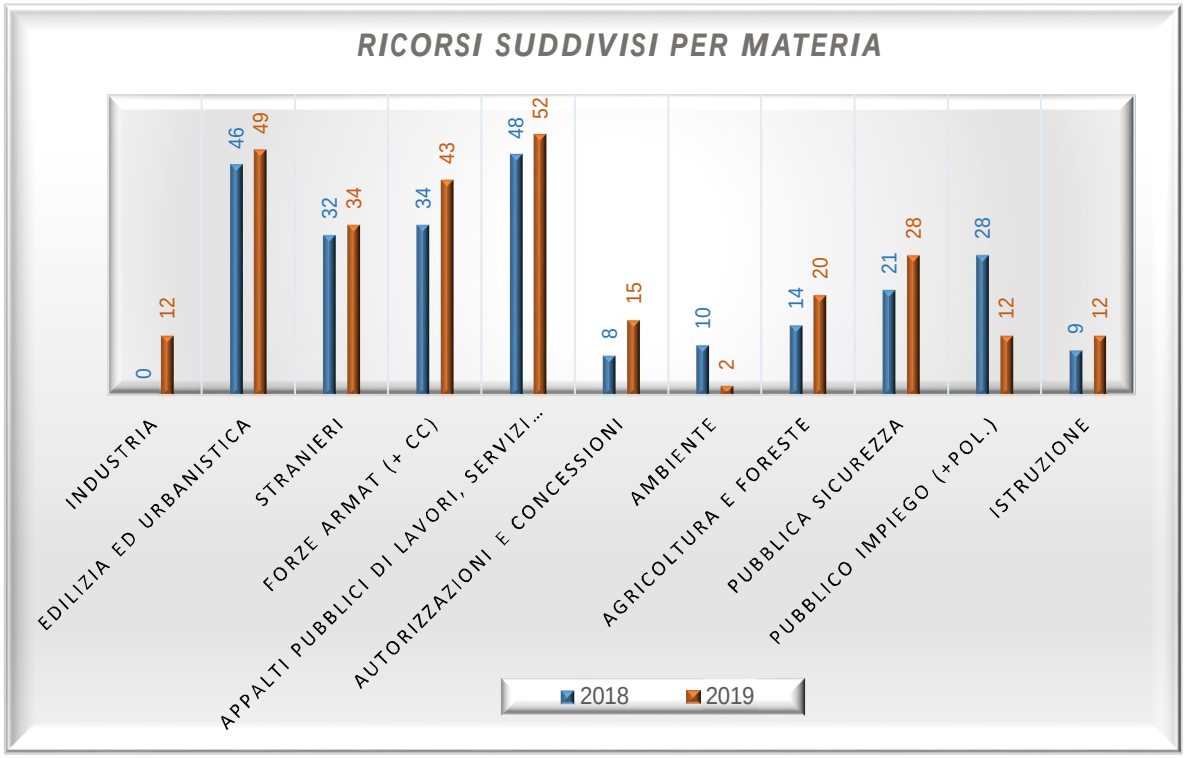
RICORSI SUDDIVISI PER MATERIA
0
12
46
49
32
34
34
43
48
52
8
15
10
2
14
20
21
28
28
12
9
12
INDUSTRIA
EDILIZIA ED URBANISTICA
STRANIERI
FORZE ARMAT (+ CC)
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI...
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
AMBIENTE
AGRICOLTURA E FORESTE
PUBBLICA SICUREZZA
PUBBLICO IMPIEGO (+POL.)
ISTRUZIONE
2018
2019

Fig. 13

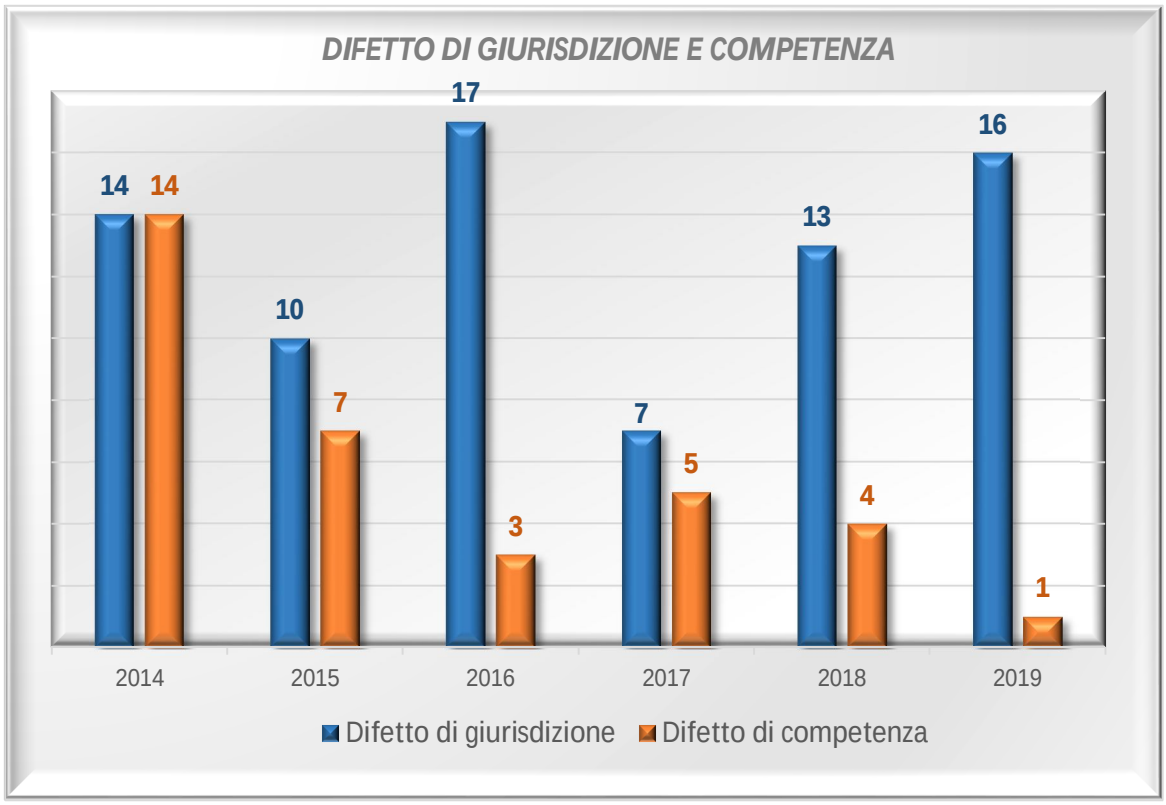
DIFETTO DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA
14
14
10
7
17
3
7
5
13
4
16
1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Difetto di giurisdizione
Difetto di competenza

Fig. 14

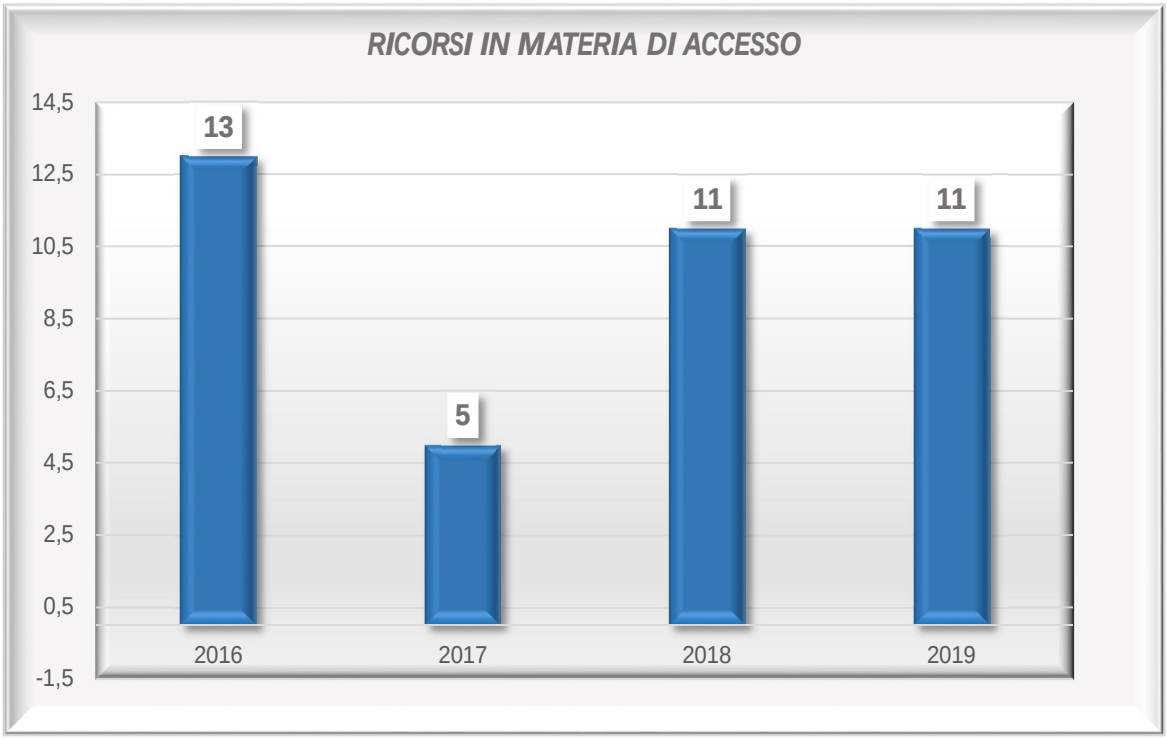
RICORSI IN MATERIA DI ACCESSO
14,5
12,5
10,5
8,5
6,5
4,5
2,5
0,5
-1,5
13
5
11
11
2016
2017
2018
2019

Fig. 15

RICORSI AVVERSO SILENZIO PA
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
2016
2017
2018
2019

Fig. 16

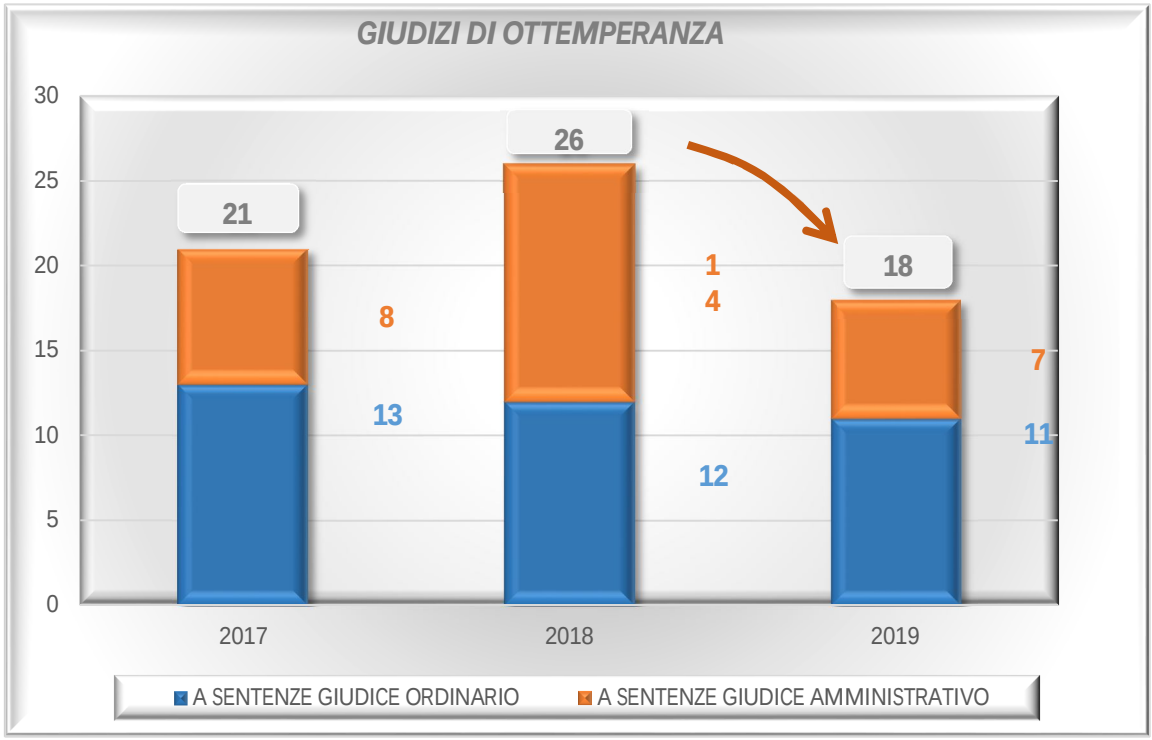
GIUDIZI DI OTTEMPERANZA
30
25
20
15
10
5
0
21
26
18
8
13
1
4
12
7
11
2017
2018
2019
A SENTENZE GIUDICE ORDINARIO
A SENTENZE GIUDICE AMMINISTRATIVO

Fig. 17

TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
25
20
15
10
5
0
9
14
21
2017
2018
2019

Fig. 18

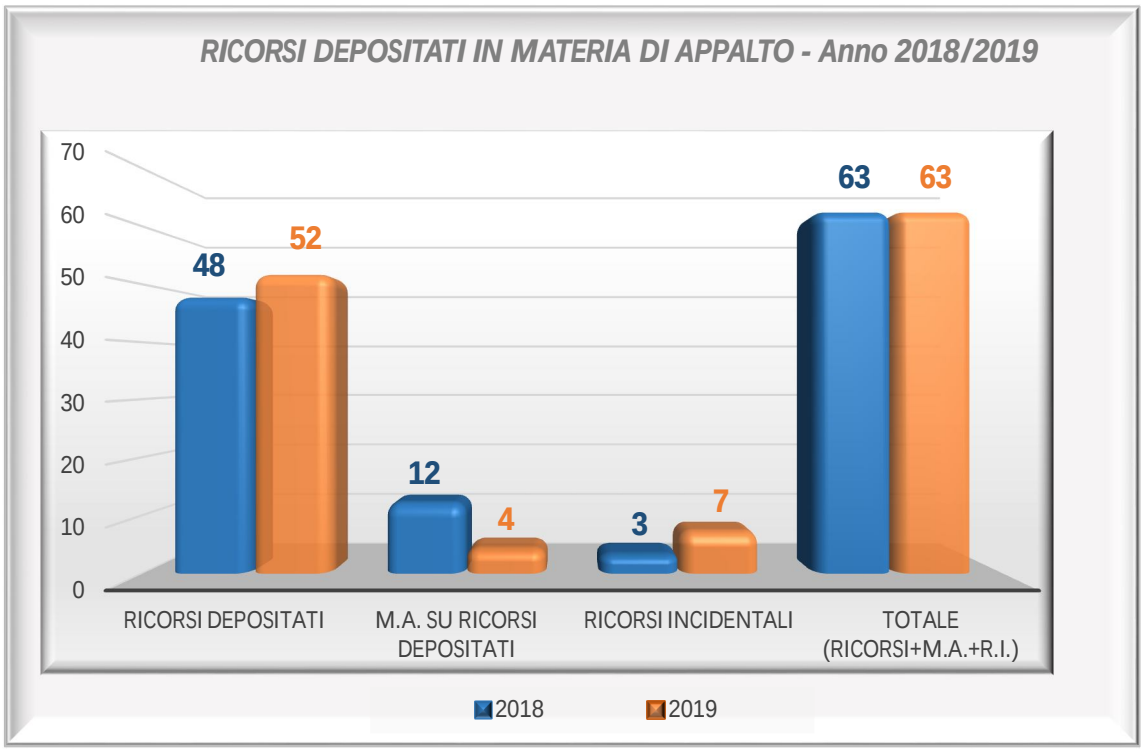
RICORSI DEPOSITATI IN MATERIA DI APPALTO - Anno 2018/2019
70
60
50
40
30
20
10
0
48
52
12
4
3
7
63
63
RICORSI DEPOSITATI
M.A. SU RICORSI DEPOSITATI
RICORSI INCIDENTALI
TOTALE (RICORSI+M.A.+R.I.)
2018
2019

Fig. 19

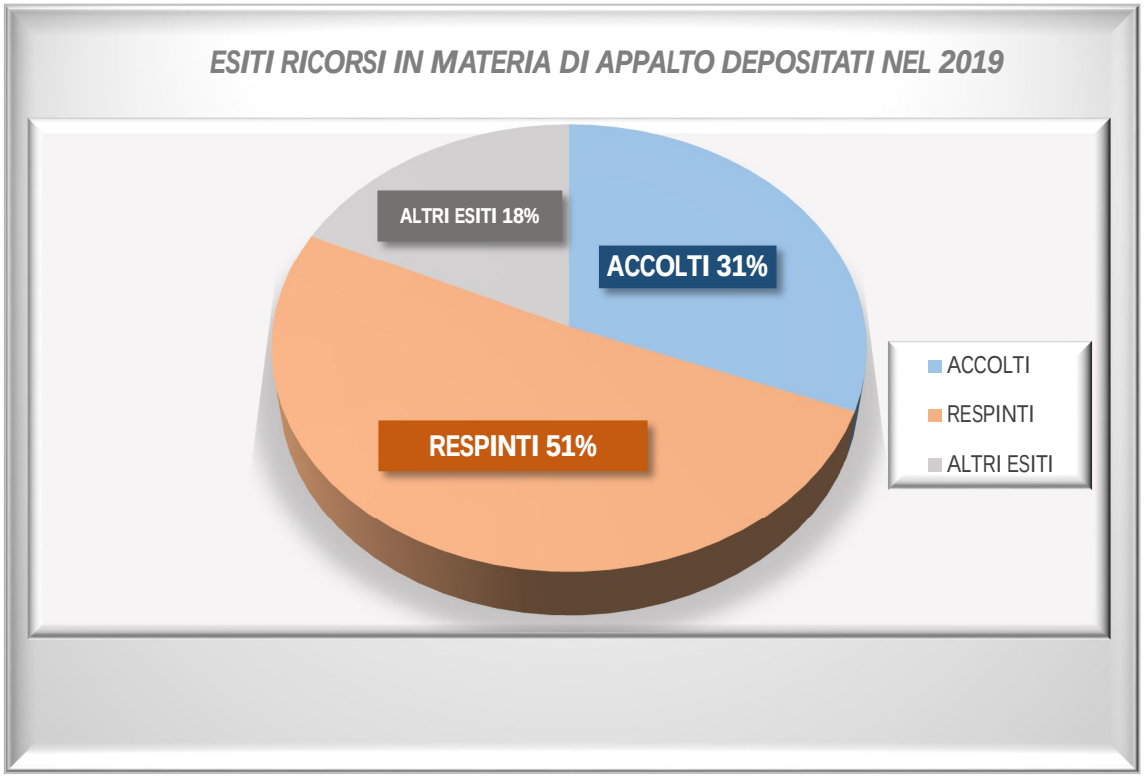
ESITI RICORSI IN MATERIA DI APPALTO DEPOSITATI NEL 2019
ALTRI ESITI 18%
ACCOLTI 31%
RESPINTI 51%
ACCOLTI
RESPINTI
ALTRI ESITI

Fig. 20

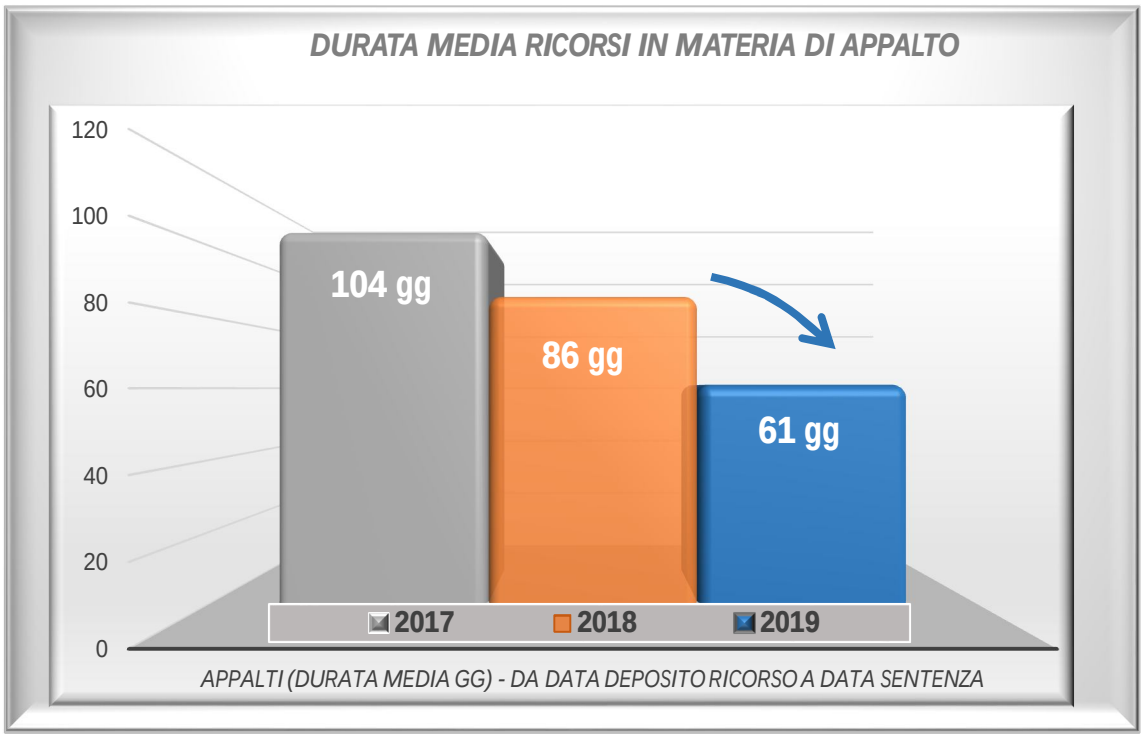
DURATA MEDIA RICORSI IN MATERIA DI APPALTO
120
100
80
60
40
20
0
104 gg
86 gg
61 gg
2017
2018
2019
APPALTI (DURATA MEDIA GG) - DA DATA DEPOSITO RICORSO A DATA SENTENZA

Fig. 21

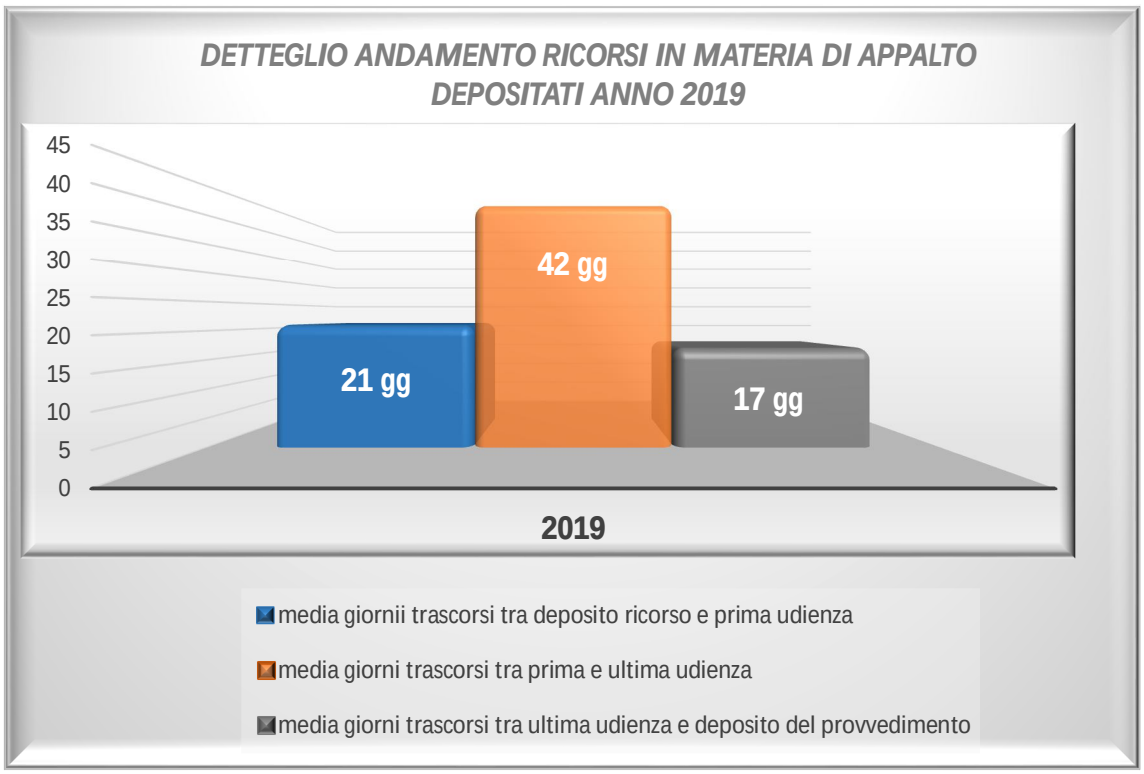
DETTEGLIO ANDAMENTO RICORSI IN MATERIA DI APPALTO
DEPOSITATI ANNO 2019
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
21 gg
42 gg
17 gg
2019
media giornii trascorsi tra deposito ricorso e prima udienza
media giorni trascorsi tra prima e ultima udienza
media giorni trascorsi tra ultima udienza e deposito del provvedimento

Fig. 22